SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 febbraio 1999, n. **42.**

Disposizioni in materia di professioni sanitarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione delle professioni sanitarie

1. La denominazione «professione sanitaria ausiliaria» nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione «professione sanitaria».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione *post*-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

Art. 2.

Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie

1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, provvedono direttamente le Federazioni predette.

Art. 3.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «sugli elenchi telefonici» sono aggiunte le seguenti: «, sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità»;

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221»;

d) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «sugli elenchi telefonici» sono inserite le seguenti: «e sugli elenchi generali di categoria»;

e) all'articolo 5, comma 4, le parole: «sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221»;

f) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«*5-bis.* Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici.

5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità»;

g) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. *9-bis.* — *1.* Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 nonché le strutture sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente».

Art. 4.

Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione *post*-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione *post*-base.

2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione *post*-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione *post*-base per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2586):

Presentato dal Ministro della sanità (BINDI) il 1º luglio 1997.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 21 luglio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 11ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione in sede deliberante, il 29 luglio 1997; il 17 e 23 settembre 1997 e approvato il 1º ottobre 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4216-*bis):*

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 22 ottobre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V e VII.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 28 gennaio 1998; il 18 e 19 febbraio 1998; il 25 febbraio 1998; il 12 e 20 maggio 1998 ed il 24 giugno 1998.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 23 settembre 1998, con pareri delle commissioni I, II, V e VII.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 29 settembre 1998; il 1º ottobre 1998; il 13 gennaio 1999 e approvato, con modificazioni, il 19 gennaio 1999. Deliberato il 19 gennaio 1999, lo stralcio dell'art. 1 che forma l'atto Camera 4216-*ter.*

Senato della Repubblica (atto n. 2586/*B):*

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 28 gennaio 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 7ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede deliberante, il 3 e 9 febbraio 1999 ed approvato il 10 febbraio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, reca: «Modifiche al R.D. 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici».

— Il titolo V del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, reca: «Mansioni dell'infermiere generico».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, reca: «Aggiornamento del R.D. 26 maggio 1940, n. 1364, concernente il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, reca: «Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica». Si riporta il testo dell'art. 24:

«Art. 24. — 1) *Servizio di radiodiagnostica.*

I tecnici sanitari di radiologia medica:

a) sono autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione medica — anche in assenza del medico radiologo — i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carattere generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia nel servizio radiologico centralizzato che nelle strutture decentrate;

b) collaborano con il medico radiologo in tutte le restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica.

La continuità o la saltuarietà della presenza fisica del medico radiologo durante l'effettuazione delle indagini di cui alla presente lettera *b)* viene stabilita dal medico radiologo stesso in ragione delle esigenze del caso.

2) *Servizio di radioterapia.*

I tecnici sanitari di radiologia medica collaborano direttamente con i medici radioterapisti nell'ambito delle seguenti attività:

a) impostazione del trattamento, ivi comprese tutte le indagini collaterali ad esso complementari;

b) operazioni dosimetriche inerenti al trattamento, anche in collaborazione con il servizio di fisica sanitaria;

c) effettuazione e controllo della centratura e della eventuale simulazione;

d) preparazione ed impiego di mezzi ausiliari di centratura e immobilizzazione del paziente o irradiazione;

e) controllo dell'efficienza degli impianti e loro predisposizione all'uso;

f) caricamento, scaricamento dei dispositivi per terapia nella fase successiva al caricamento e recupero delle sorgenti;

g) operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radioattive da somministrare ai pazienti;

h) controllo delle eventuali contaminazioni;

i) decontaminazione degli oggetti ed ambienti contaminati;

l) effettuazione del trattamento radioterapico predisposto dal radio-terapista e suo controllo durante tutta la durata della seduta secondo le indicazioni ricevute;

m) tenuta ed aggiornamento delle registrazioni dei trattamenti e del registro di carico e scarico del materiale radio-attivo;

n) carico, custodia e scarico del materiale radio-attivo e della strumentazione tecnica;

o) collaborazione con il medico radio-terapista ed il servizio di fisica sanitaria per quanto concerne la dosimetria e gli altri atti inerenti la radioprotezione;

p) preparazione e posizionamento del paziente.

I tecnici sanitari di radiologia medica espletano, inoltre, ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico radio-terapista.

3) *Servizio di medicina nucleare.*

I tecnici sanitari di radiologia medica addetti ai servizi di medicina nucleare:

a) prendono in consegna le sorgenti radioattive, curando il loro carico e scarico oltre che lo smaltimento dei rifiuti radio-attivi; segnalano il preposto il movimento e la giacenza del materiale radioattivo e provvedono alle relative registrazioni;

b) effettuano le operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radio-attive da somministrare ai pazienti e da manipolare in vitro ed ogni altra operazione concernente il lavoro di camera calda;

c) se necessario, accattano il paziente, ne accertano i dati anagrafici, provvedono alla registrazione ed archiviazione dei risultati delle operazioni tecniche effettuate ed al trattamento dei fotoscintigrammi;

d) controllano l'efficacia delle apparecchiature che predispongono per l'uso. Collaborano con il medico nucleare nell'effettuazione delle indagini e nella rilevazione e registrazione dei dati anche mediante impiego di elaboratori elettronici;

e) collaborano con il medico nucleare in studi ed esami in vitro mediante l'uso di apparecchiature atte a rilevare la presenza di radionuclidi nei campioni;

f) provvedono alla decontaminazione e controllo della vetreria e degli oggetti o ambienti contaminati ed attuano tutte le operazioni inerenti alla radioprotezione, secondo la vigente normativa;

g) effettuano ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico nucleare.

4) *Servizio di fisica sanitaria.*

I tecnici sanitari di radiologia medica coadiuvano i responsabili dei servizi di fisica sanitaria per la risoluzione dei problemi di fisica nell'impiego di isotopi radio-attivi, di sorgenti di radiazione per la terapia, la diagnostica e la ricerca e, con l'esperto qualificato, nella sorveglianza fisica per la protezione contro le radiazioni ionizzanti.

5) *Apparecchiature nell'ambito del servizio di radiologia.*

I tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilità del corretto uso delle apparecchiature loro affidate, controllano la loro efficienza, individuano gli eventuali inconvenienti tecnici e si adoperano, quando è possibile, ad eliminarli; possono altresì esprimere il proprio parere tecnico in fase di collaudo di installazione di nuove apparecchiature nonché dopo l'esecuzione di eventuali riparazioni.

6) *Trattamento del materiale radiografico e documentazione fotografica.*

I tecnici sanitari di radiologia medica effettuano tutte le operazioni concernenti il tattamento del materiale sensibile; possono altresì provvedere alla riproduzione e riduzione del materiale iconografico.

7) *Attività collaterali.*

I tecnici sanitari di radiologia medica che con provvedimento del medico autorizzato siano stati allontanati, in via cautelativa temporanea o permanente, dalle zone controllate, perché affetti da patologia professionale specifica, sono adibiti, a richiesta, prioritariamente nell'ambito del settore radiologico, alle pratiche di accettazione del paziente, alla sua registrazione, all'archiviazione degli esami praticati, alla rilevazione periodica dei dati statistici, nonché al carico e scarico del materiale ricevuto in dotazione».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca: «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; si riporta il testo dell'art. 6, comma 3:

«3. A norma dell'art. 1, lettera *o),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecno-

logica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado».

Nota all'art. 2:

— Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, reca: «Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse. Si riporta il testo dell'art. 17, terzo comma:

«I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali».

Note all'art. 3:

— La legge 5 febbraio 1992, n. 175, reca: «Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie». Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. — 1. La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici *sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie*».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 175/1992 come modificato dalla presente legge:

«Art. 2. — 1. Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall'art. 1, è necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Quando l'attività a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all'albo professionale, il nulla osta è rilasciato dall'ordine o collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'ordine o collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'ordine o collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.

3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l'ordine o collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione o delle insegne di cui all'art. 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonché, ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta.

3-bis. *Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità».*

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 175/1992 come modificato dalla presente legge:

«Art. 3. — 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'art. 1, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono *assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.* Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, reca: «Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse». Si riporta il testo dell'art. 40:

«Art. 40. — Le sanzioni disciplinari sono:

1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;

2) la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;

3) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto è stabilito dal successivo art. 43;

4) la radiazione dall'Albo».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 175/1992 come modificato dalla presente legge:

«Art. 4. — 1. La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria, attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.

2. È in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.

3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonché al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 175 come modificato dalla presente legge:

«Art. 5. — 1. La pubblicità di cui all'art. 4 è autorizzata dalla regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 2.

2. Con decreto del Ministro della sanità sono stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale.

3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell'autorizzazione regionale.

4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all'art. 4, che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza l'autorizzazione regionale, *sono assoggettati alle mansioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.*

5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.

5-bis. *Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici.*

5-ter. *Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità».*

— Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge n. 175/1992:

«Art. 9. — 1. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.

2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva».

Note all'art. 4:

— Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1996, n. 573, reca: «Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, reca: «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali».

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio». Si riporta il testo degli articoli 25 e 27:

«Art. 25 *(Normalizzazione dei conti degli enti pubblici).* — Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella *A* allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella *A* potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa».

«Art. 27 *(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato).* — Le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti di cui al precedente art. 25 devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali».

99G0092

DECRETO-LEGGE 1° marzo 1999, n. **43.**

Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

Visto il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla chiusura dei periodi di produzione lattiera 1995-1999, ai fini della determinazione del prelievo supplementare dovuto e del relativo versamento in conformità alla normativa comunitaria, nonché di adeguare la legislazione vigente ai dettami della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 398 dell'11 dicembre 1998 e di assicurare la funzionalità del settore in attesa del riordino del medesimo;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 24 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, sono effettuate dall'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli accertamenti inviati e delle decisioni dei ricorsi di riesame fatte pervenire attraverso il sistema informatico, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 45, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'intervento sostitutivo adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1999. L'esubero complessivo nazionale, sul quale è calcolato il prelievo da ripartire tra i produttori, è costituito dalla differenza tra il quantitativo nazionale garantito ed il latte complessivamente prodotto e commercializzato in ciascun periodo. I risultati delle compensazioni sono comunicati, entro lo stesso termine, mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate.

2. L'AIMA recepisce le correzioni degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame, di cui al decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni, motivatamente segnalati dalle regioni e province autonome e da queste effettuate, attraverso il sistema informatico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle risultanze della relazione finale della commissione di garanzia quote latte. Delle predette correzioni le regioni e province autonome danno comunicazione agli interessati.

3. Ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale per il periodo 1997-1998 l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, effettua:

a) l'aggiornamento dei quantitativi individuali per il periodo 1997-1998, già accertati per detto periodo ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarità ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle regioni e province autonome;

b) la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, dei quantitativi individuali di riferimento di cui alla lettera *a)* delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, e delle anomalie in essi riscontrate.

4. Con la medesima comunicazione di cui al comma 3, l'AIMA provvede all'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle regioni e province autonome. Tali aggiornamenti sono validi anche come attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000.

5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità procedurali per addivenire alle determinazioni definitive, da parte delle regioni e province autonome, dei dati comunicati ai sensi dei commi 3 e 4, entro sessanta giorni dalle comunicazioni stesse, fermi restando gli accertamenti effettuati ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le regioni e le province autonome, entro il termine di cui al comma 1, trasmettono all'AIMA, attraverso il sistema informatico, le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva n. 268/75/CEE, e successive modificazioni e codificazioni, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999.

7. L'AIMA effettua la compensazione per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5, da parte delle regioni e province autonome, e comunque entro e non oltre il 15 settembre 1999. I risultati della compensazione sono comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate.

8. La compensazione nazionale è effettuata per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna;

b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93;

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

e) in favore di tutti gli altri produttori.

9. Per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 si applica la priorità prevista dall'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

10. Per il periodo 1998-1999, alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti ed al relativi modelli L1 allegati da presentarsi entro il 15 maggio 1999, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle produzioni commercializzate per il periodo 1998-1999, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5. Il termine ultimo per la compensazione è stabilito al 31 dicembre 1999.

11. Ai fini delle operazioni previste dal presente articolo, nei casi in cui sia intervenuto provvedimento giurisdizionale, anche cautelare o non definitivo, notificato entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, l'AIMA utilizza i dati quantitativi contenuti in detto provvedimento, ovvero, in caso di mancanza di tali dati, quelli accertati dalle regioni e province autonome.

12. I risultati delle compensazioni nazionali effettuate ai sensi del presente articolo sono definitivi ai fini del

pagamento del prelievo supplementare, dei relativi conguagli e della liberazione delle garanzie fideiussorie surrogatorie, salvo che per i soggetti di cui al comma 13.

13. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, notificate oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, non producono effetti sui risultati complessivi delle compensazioni stesse, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore, il cui ricorso è stato accolto, il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta, con gli interessi legali nel rispetto della normativa vigente. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi comunitari e sono ripianati con i proventi delle penalità per omesso o ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati in conseguenza delle determinazioni e delle pronunce favorevoli all'Amministrazione divenute definitive.

14. Ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di riesame effettuate dalle regioni e province autonome in attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, non risolta ai sensi del comma 2, sarà definita con uno o più decreti del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tali determinazioni si applicano le disposizioni del comma 13 in quanto compatibili.

15. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente, in caso di mancata richiesta di rateizzazione, deve provvedere a versare gli importi trattenuti a titolo di prelievo per i suddetti periodi, nella misura complessivamente dovuta, nell'apposita contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando specificamente le causali del versamento e dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome ed a restituire le somme trattenute in eccesso, dopo operati i conguagli previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle somme dal medesimo trattenute per i periodi 1995-1996 e 1996-1997. Sui versamenti e le restituzioni sono dovuti i rispettivi interessi legali a decorrere dalle singole trattenute. Qualora le somme trattenute non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto per i periodi suddetti, il produttore è tenuto a corrispondere all'acquirente la differenza almeno cinque giorni prima del termine suddetto, ai fini del versamento nella contabilità speciale. In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuarsi entro i successivi dieci giorni, le regioni e le province autonome, previa intimazione del relativo pagamento, effettuano la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Qualora non provveda a tale comunicazione, l'acquirente è responsabile in proprio del prelievo non versato, in solido con il produttore.

16. Qualora il produttore, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, richieda all'acquirente il beneficio della rateizzazione, in sei rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi interessi legali, ed offra idonea garanzia fideiussoria, a prima e semplice richiesta, per il totale versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'AIMA e alla regione o provincia autonoma, l'acquirente, entro i successivi dieci giorni, provvede a versare la prima rata nella suddetta contabilità speciale ed a restituire al produttore tutte le altre somme trattenute a titolo di prelievo, con gli interessi legali maturati a decorrere dalle singole trattenute. Il produttore deve successivamente corrispondere all'acquirente, almeno cinque giorni prima della scadenza di ogni singola rata, l'importo dovuto, ai fini del relativo versamento nella contabilità speciale. L'acquirente è tenuto a dare comunicazione di ciascun versamento alle regioni e province autonome. La mancata corresponsione dell'importo dovuto anche per una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. In tale caso, l'acquirente provvede ad escutere la garanzia prestata ed a versare l'intero prelievo residuo nella contabilità speciale, dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome. L'acquirente è responsabile del puntuale pagamento del prelievo dovuto. In caso di pluralità di acquirenti, ognuno provvede al versamento della parte di prelievo di sua competenza.

17. Fermo quanto previsto dal presente decreto, l'AIMA, per i fini di certificazione di propria competenza, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, trasmette agli acquirenti, per i quali sia stato accertato ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, un quantitativo di latte conferito diverso rispetto ad almeno una delle dichiarazioni di commercializzazione da essi presentate per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, nonché alle regioni e province autonome, un elaborato di verifica recante l'indicazione, per ciascun produttore conferente, della produzione dichiarata nei modelli L1 presentati e di quella definitivamente accertata al sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove, nei quindici giorni successivi alla ricezione dell'elaborato, l'acquirente provveda a restituire all'AIMA ed alle regioni l'elaborato stesso, sottoscritto per accettazione delle risultanze degli accertamenti effettuati, tale elaborato vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L1 a suo tempo presentati. La rettifica determina la non applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni. Del pari a seguito della rettifica non è punibile chi ha commesso un fatto

previsto dalla legge come reato di falso nella dichiarazione di commercializzazione difforme da quella accertata, nonché i connessi reati di cui agli articoli 640-*bis* del codice penale e 2621 del codice civile, commessi ai fini di cui all'articolo 61, n. 2), del codice penale. In ogni altro caso, gli organi competenti provvedono all'attivazione delle procedure sanzionatorie.

18. Il prelievo dovuto per il periodo 1997-1998 è versato dall'acquirente con le modalità previste dai commi 15 e 16 entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 7 effettuata dall'AIMA. Si applicano le disposizioni di cui al comma 17. A tale fine la trasmissione da parte dell'AIMA dell'elaborato di verifica è effettuata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7.

19. Il prelievo dovuto per il periodo 1998-1999 è versato dall'acquirente entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA, a seguito delle operazioni di compensazione di cui al comma 10.

20. Con effetto a decorrere dal periodo 1996-1997, il termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, fatti salvi gli accertamenti eseguiti ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il periodo 1996-1997 tali atti hanno effetto anche per il periodo medesimo su concorde volontà delle parti, comunicata successivamente all'AIMA.

21. Le quote resesi disponibili a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni applicative approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998, nonché a seguito dell'applicazione da parte dell'AIMA, sentite le regioni e province autonome interessate, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni e le province autonome in relazione alla produzione media regionale commercializzata accertata per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, per essere riassegnate secondo criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente conto delle riduzioni effettuate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

22. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni vigenti in materia.

23. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1º marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

99G0093

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 1999.

Nuova indizione della «Giornata per la donazione degli organi».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto, l'articolo 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria direttiva del 24 aprile 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1998, con la quale è stata individuata nella seconda domenica di maggio di ogni anno la «Giornata per la donazione di organi», dedicata alla riflessione e alla sensibilizzazione per la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto;

Considerata la richiesta di spostamento della suddetta data alla prima domenica di primavera formulata dalle associazioni e gli enti del comitato promotore, in considerazione della concomitanza, nel mese di maggio, di altri eventi;

Ritenuto di concordare con la predetta richiesta e di modificare in tal senso la propria direttiva del 24 aprile 1998;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Sentito il Consiglio dei Ministri nelle riunione del 22 gennaio 1999;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

1. Le amministrazioni pubbliche, nella prima domenica di primavera di ogni anno, designata «Giornata per la donazione di organi», assumono e sostengono, nelle rispettive competenze, iniziative volte a favorire la conoscenza e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro della sanità
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 68

99A1479

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 febbraio 1999.

Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche. (Ordinanza n. 2947).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica del 26 settembre 1997;

Viste le ordinanze numeri 2589/97 2668/97, 2669/97, 2694/97, 2706/97, 2717/97, 2719/97, 2725/97, 2728/97, 2740/98, 2741/98, 2742/98, 2779/98, 2783/98, 2786/98, 2787/98, 2791/98, 2823/98, 2877/98, 2886/98, 2908/98;

Considerato che per l'attuazione degli interventi connessi all'attività di ricostruzione i comuni terremotati delle regioni Marche ed Umbria hanno segnalato che la spesa programmata pari al 2 per cento delle risorse assegnate alle regioni dal disposto di cui all'art. 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, risulta insufficiente a garantire l'adempimento dei compiti loro assegnati;

Considerato che gli enti locali necessitano di un incremento di fondi per compensare le maggiori spese connesse all'emergenza e le minori entrate connesse alla sospensione dei termini tributari;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *d),* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale le regioni Marche ed Umbria sono state autorizzate per la prosecuzione degli interventi post-terremoto, a contrarre mutui ventennali con oneri a carico dello Stato nei limiti di lire 100 miliardi dall'anno 1999, di lire 150 miliardi dall'anno 2000 e 200 miliardi dall'anno 2001;

Ritenuto necessario adottare ulteriori misure al fine di accelerare il processo di ricostruzione, con particolare priorità per i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili;

Visti gli esiti delle riunioni tenute con le regioni Marche e Umbria presso il Dipartimento della protezione civile;

Sentite le regioni Marche e Umbria;

Su proposta del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Gli interventi di recupero e ricostruzione degli edifici danneggiati per effetto delle crisi sismiche iniziate

rispettivamente il 12 maggio 1997 e il 26 settembre 1997 possono essere eseguiti, in deroga e senza necessità di specifici strumenti urbanistici generali ed attuativi, a condizione che l'edificio venga ricostruito nella stessa area di sedime senza incrementi volumetrici.

2. Il completamento degli interventi previsti dalle ordinanze n. 2589 del 26 maggio 1997 e n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni, è effettuato dalla stessa autorità e con le stesse procedure e deroghe.

3. Per i lavori eseguiti dai privati con i contributi di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2668/97 e con i contributi di cui all'art. 4 della legge n. 61/1998 il limite di L. 75.000.000 previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è elevato a L. 300.000.000.

Art. 2.

1. Gli edifici che non possono essere ricostruiti in sito a seguito delle risultanze di specifiche indagini di microzonazione sismica o per cause impeditive dipendenti dalle condizioni di stabilità del versante, vengono demoliti e sono ricostruiti in altre aree edificabili dello stesso comune nella disponibilità del proprietario o individuate, prioritariamente, nell'ambito dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o avvalendosi dell'art. 51, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni. I comuni acquisiscono le aree per la ricostruzione degli edifici in questione e le assegnano agli aventi diritto previa cessione gratuita dell'area di sedime dell'edificio demolito, che viene acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

2. Gli edifici di cui al comma 1, precedentemente utilizzati come stalle, possono essere ricostruiti nelle apposite aree individuate dagli strumenti urbanistici generali ovvero nei terreni nella disponibilità dei proprietari che risultino conformi agli strumenti urbanistici stessi.

3. In relazione ai casi di cui al comma 1, le regioni provvedono a perimetrare le aree dove le indagini di microzonazione sismica hanno accertato una forte anomalia della risposta sismica locale e quelle esposte a grave rischio idrogeologico e vi adottano misure di salvaguardia comprensive di un vincolo di inedificabilità, che potrà essere rimosso dopo adeguati interventi di messa in sicurezza dei versanti o imponendo specifiche prescrizioni tecniche.

Art. 3.

1. Gli aventi diritto ai contributi di cui all'art. 4 della legge n. 61/1998, la cui residenza principale è oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, possono delegare al comune la progettazione, l'esecuzione e la gestione dei lavori. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 3, commi 6 e 6-*bis* della legge n. 61/1998.

Art. 4.

1. Nei casi di cui all'art. 3, commi 6 e 6-*bis,* della legge n. 61/1998 e all'art. 3 della presente ordinanza, il comune è autorizzato ad affidare l'attività di progettazione e l'esecuzione dei lavori mediante trattativa privata con ricerca di mercato secondo criteri che assicurino la massima rapidità nell'esecuzione degli interventi anche attraverso adeguato accorpamento dei medesimi. I comuni possono, altresì, affidare la gestione tecnico-amministrativa degli interventi a società costituite per la riqualificazione urbana ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, di cui posseggano il controllo. In questi casi, in conformità con quanto previsto dall'art. 14, comma 9 della legge n. 61/1998, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

1. Le regioni all'atto della valutazione e approvazione dei programmi di recupero possono disporre, anche al fine di realizzare economie di scala e una razionale e veloce attivazione dei programmi, l'accorpamento di più interventi unitari o il disaccorpamento di interventi unitari troppo ampi al fine di consentire l'unitarietà della progettazione e della organizzazione ed esecuzione degli interventi.

2. Allo scopo di accelerare le procedure dell'attività di ricostruzione per le sottoscrizioni relative agli adempimenti dei soggetti privati connessi alla ricostruzione medesima, l'autentica della firma è fatta del competente ufficio comunale.

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni della legge 30 marzo 1998, n. 61, sono prorogate fino al 31 dicembre 1999. I contributi previsti dal comma 3 del citato art. 12 della legge n. 61/1998 sono confermati nello stesso importo spettante per l'anno 1998. L'importo del contributo è elevato al 50 per cento per i comuni montani con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e con indice di disastro superiore a 0,50.

2. Per gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge n. 61/1998 ed in particolare per la parte residua relativa agli anni 1997, 1998 e alle spese per il 1999 di cui al comma 1 le regioni Marche e Umbria provvedono a versare direttamente agli enti locali interessati i contributi di cui al medesimo comma 1 sulla base di apposita tabella di ripartizione e di assegnazione predisposta dal Ministero dell'interno.

3. Al relativo onere stimato complessivamente in lire 63,2 per l'anno 1999 si provvede nell'ambito delle risorse rinvenienti dai mutui contratti dalle regioni stesse ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera *d),* della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

4. Per la prosecuzione delle attività di cui all'art. 14, comma 14, della legge n. 61/1998 le regioni e gli enti locali utilizzano, nel limite del 2 per cento, i fondi assegnati con l'art. 50, comma 1, lettera *d)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con priorità per i comuni di piccole dimensioni e, comunque, in relazione al numero dei nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili o che beneficiano del contributo per autonoma sistemazione. A tal fine le regioni predispongono, entro 30 giorni dalla data della presente ordinanza, un apposito piano di riparto delle risorse.

5. Le regioni trasferiscono ai comuni, a valere sulle disponibilità di cui alla legge n. 61/1998 e all'art. 50, comma 1, lettera *d)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le risorse occorrenti per gli interventi di messa in sicurezza, per le demolizioni e per la gestione dei villaggi temporanei. I comuni sono autorizzati ad iscrivere in bilancio le somme al valore stimato sulla base di specifiche relazioni predisposte dagli uffici tecnici competenti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, le regioni comunicano l'esatto ammontare delle somme attribuite per l'anno 1999. I comuni provvedono successivamente ad apportare ai bilanci di previsione le eventuali, conseguenti variazioni.

6. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 14, comma 14-*bis,* della legge n. 61/1998 è prorogato al 31 dicembre 1999.

7. Il termine di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, è prorogato al 31 dicembre 1999.

8. Le disposizioni di cui all'art. 14, comma 14-*ter,* della legge n. 61/1998 si applicano anche ai dirigenti delle regioni Marche ed Umbria. Nei comuni privi di dirigenti, il compenso forfettario di cui all'art. 14, comma 14-*ter,* della legge n. 61/1998, può essere corrisposto, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario ai responsabili degli uffici e dei servizi ed ai segretari comunali, ai quali siano formalmente affidati specifici compiti per attività connesse al processo di ricostruzione.

Art. 7.

1. Le regioni, alle unità immobiliari danneggiate dalle crisi sismiche di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, e destinate, alle stesse date, ad abitazione principale del conduttore, accordano priorità nella concessione dei contributi di cui all'art. 4 della legge n. 61/1998, a favore del proprietario che si impegni a rinnovare il contratto di locazione, agli stessi patti e condizioni e con lo stesso conduttore o con i suoi eredi. Il mancato rispetto dell'impegno assunto determina la revoca del contributo.

Art. 8.

1. Al fine di accelerare al massimo l'opera di ricostruzione delle unità abitative distrutte o inagibili originariamente occupate dai nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili sono disposte le seguenti misure:

a) il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni e in stretta collaborazione con i comuni, completa il censimento analitico delle singole situazioni e assicura il monitoraggio continuo dello stato di avanzamento dei processi di ricostruzione, in raccordo con i gruppi di lavoro di cui alla successiva lettera *b);* l'attività comprende anche il censimento delle seconde case agibili e non concesse in locazione presenti sul territorio in prossimità degli insediamenti temporanei; per tali case, i comuni possono stipulare contratti di locazione con termine non superiore ad anni 3 e con canone corrispondente ai correnti valori di mercato per il trasferimento nelle stesse, in via temporanea, dei nuclei familiari attualmente residenti nei moduli abitativi mobili. Le regioni assicurano a valere sui fondi di cui all'art. 50, comma 1, lettera *d)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la necessaria copertura finanziaria;

b) presso ogni comune con insediamenti temporanei di moduli abitativi mobili viene costituito uno specifico gruppo di lavoro tecnico-amministrativo che opera a tempo pieno per assicurare la massima velocizzazione degli interventi di ricostruzione che interessano i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili, fornendo loro anche una adeguata assistenza tecnica e amministrativa. Il gruppo di lavoro istruisce le pratiche relative e verifica che esse ricevano priorità in ogni fase del procedimento. A tal fine i comuni sono autorizzati ad assumere con contratto a termine, per la durata di un anno rinnovabile, anche mediante chiamata diretta, fino a sei unità di personale tecnico e amministrativo, in rapporto al numero dei nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili. L'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 6, comma 3, della presente ordinanza;

c) le regioni, le province e gli enti locali assicurano l'assoluta priorità nell'esame delle pratiche e dei progetti nella concessione dei contributi e nell'autorizzazione all'inizio dei lavori, agli interventi di ricostruzione che interessano i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, con particolare riferimento a quelli ubicati nelle zone montane.

2. Per le attività di cui al presente articolo il Dipartimento della protezione civile si avvale del gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998. A tal fine l'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/98 è aumentata di 20 unità.

Art. 9.

1. I nuclei familiari che sono costretti ad abbandonare temporaneamente il proprio alloggio per ragioni connesse con l'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio, possono presentare domanda al comune per ottenere, per il periodo necessario al completamento degli interventi, il contributo per l'autonoma sistema-

zione di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2668/97 ovvero, qualora non sia possibile reperire un alloggio disponibile, possono presentare domanda per l'assegnazione temporanea di un modulo abitativo tra quelli lasciati liberi dall'originario assegnatario.

2. I comuni possono disporre l'assegnazione temporanea di moduli abitativi lasciati liberi dai nuclei familiari rientrati nelle proprie abitazioni o che abbiano optato successivamente per il contributo per l'autonoma sistemazione, a favore del personale delle imprese edili impegnato negli interventi di ricostruzione e per il quale le imprese dichiarino di non aver potuto reperire idonea sistemazione. In questo caso il comune accerta che l'impresa possegga tutti i requisiti necessari e dispone l'assegnazione temporanea dei moduli abitativi con propri provvedimenti, nei quali viene stabilita la durata dell'assegnazione e viene altresì individuato il canone che l'impresa è tenuta a corrispondere al comune medesimo, comunque in misura non superiore a L. 300.000 mensili per ciascun modulo. Il modulo così riassegnato viene definito come modulo ad uso sociale e gli oneri relativi all'uso di tutti i servizi sono posti a carico dell'impresa, che li rimborsa al comune.

Art. 10.

1. Per le finalità di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2668/97, e successive modificazioni, è assegnata al prefetto di Perugia l'ulteriore somma di lire 11 miliardi.

2. Per le spese di emergenza sostenute dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Rieti in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 è assegnato al prefetto di Rieti un contributo straordinario di lire 230 milioni.

3. I compensi di cui all'art. 17 dell'ordinanza n. 2694/97, previsti per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, saranno corrisposti forfettariamente nella misura giornaliera, fino al massimo di L. 50.000/giorno a valere sulle disponibilità di bilancio esistenti.

4. Per le finalità e con le modalità di cui all'art. 10, dell'ordinanza n. 2742/98 è assegnato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco un ulteriore contributo di lire 10 miliardi.

Art. 11.

1. Per la realizzazione degli interventi di competenza comunale nella locale sede del distaccamento dei vigili del fuoco è assegnato ai comuni di Nocera Umbra e Gualdo Tadino rispettivamente un contributo straordinario di lire 250 milioni.

Art. 12.

1. La disposizione di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2669/97, e successive modificazioni, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza.

2. Il termine di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998 è prorogato, limitatamente a tre unità, anche di altre amministrazioni, in servizio presso ciascuno degli uffici del commissario delegato con sede a Foligno e Fabriano fino al termine dello stato di emergenza.

3. L'onere d'attuazione del presente articolo è posto a carico dello stanziamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Art. 13.

1. Nei confronti dei soggetti aventi il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 2694/97 i termini per l'attività di liquidazione e di accertamento delle dichiarazioni i cui versamenti sono stati oggetto di proroga devono intendersi sospesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime a quelle dell'ultimo versamento delle relative imposte dovute, mentre i termini per l'attività di liquidazione devono coincidere con quelli previsti per l'accertamento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti dei soggetti individuati nell'ordinanza n. 2908/98.

Art. 14.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 10 e 11 della presente ordinanza ammontanti a lire 21.730 milioni, si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 15.

1. Per esigenze straordinarie connesse alle crisi sismiche che hanno colpito i territori delle regioni Marche ed Umbria e che hanno comportato un notevole incremento di attività e di personale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare un contratto di locazione con soggetti privati anche nelle more del perfezionamento delle procedure propedeutiche per il rilascio del prescritto nulla-osta da parte dell'Ufficio tecnico erariale. Al relativo onere si provvede con imputazione all'unità previsionale di base 6.1.1.0. del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1999 e successivi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A1452

ORDINANZA 25 febbraio 1999.

Ulteriori misure concernenti gli interventi intesi a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e del risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica. (Ordinanza n. 2948).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Viste da ultimo le ordinanze n. 2774 del 31 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998 e n. 2808 del 15 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1998, con il quale lo stato di emergenza determinatosi nella regione Campania è stato prorogato fino al 31 dicembre 1999;

Atteso che l'avvio delle azioni connesse all'esecuzione degli interventi di bonifica, in particolare per quanto concerne l'eliminazione dei sedimenti inquinati, ha posto in evidenza la necessità di sviluppare adeguate azioni di prevenzione al fine di evitare il riprodursi di situazioni di inquinamento, nonché contemporanee attività di accertamento con strumenti di indagine epidemiologica;

Visto che gli accertamenti svolti per avviare gli interventi di prevenzione hanno posto in evidenza situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e per l'ambiente nel Vallone S. Rocco, sulla collina dei Camaldoli, sulla collina di Posillipo, nella conca di Agnano, sulla collina S. Martino, nei connessi Arena S. Antonio, collettore di via Cinzia, emissario di Agnano, in comune di Giugliano, nel canale dei Regi Lagni e in zona acropoli di Cuma;

Ritenuto che le suddette situazioni possono essere fronteggiate attraverso l'intervento del presidente della regione Campania e del sindaco del comune di Napoli, già nominati commissari delegati con le ordinanze n. 2499 del 25 gennaio 1997 e n. 2509 del 22 febbraio 1997 e successive modificazioni e integrazioni, attribuendo agli stessi la progettazione integrata e l'esecuzione degli interventi di risanamento ambientale, igienico-sanitari, idrogeologici e di regimazione idraulica nei siti citati al precedente punto;

Acquisita l'intesa del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con note n. 4379 del 23 febbraio 1999 e n. 4396 del 24 febbraio 1999;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. 03526/GAB99 del 24 febbraio 1999;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania con note n. 16847 del 22 febbraio 1998, n. 17649 e 17650/Gab del 24 febbraio 1999;

Sentiti i commissari delegati;

Dispone:

Art. 1.

1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della regione Campania ed al prefetto di Napoli delegato rispettivamente con l'art. 1 e con l'art. 4 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, sono prorogati fino al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

1. Ai fini del superamento dell'emergenza, fermi restando gli oneri della gestione in capo ai comuni, il commissario delegato - presidente della regione Campania, avvalendosi di un sub-commissario per la gestione dei rifiuti nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente, in particolare, dispone:

1.1 la realizzazione, in ciascuno dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, in collaborazione con il presidente dei medesimi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1999, l'obiettivo del 15 per cento di raccolta differenziata e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 25 per cento nei successivi due anni;

1.2 la realizzazione, in ciascuno dei consorzi in collaborazione con il presidente dei medesimi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, della raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti urbani al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1999, l'obiettivo del 10 per cento di raccolta differenziata e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 15 per cento nei successivi due anni aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente punto 1.1;

1.3 l'attivazione in ciascuno dei consorzi in collaborazione con il presidente dei medesimi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti nonché dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale per il recupero di detti beni a fine d'uso;

1.4 la realizzazione, in ciascuno dei consorzi in collaborazione con il presidente dei medesimi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, in aggiunta agli obblighi in materia di raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente punto 1.1, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1999, per gli imballaggi primari l'obiettivo del 20 per cento in peso da destinarsi al riciclaggio ed il 40 per cento complessivo, comprensivo della quota destinata al recupero, ponendo l'onere del servizio a carico del CO.NA.I., con il quale stipula, nello stesso periodo, apposita convenzione. Nel caso tale conven-

zione non venga stipulata entro la data fissata, il commissario delegato, dispone che la raccolta differenziata degli imballaggi primari sia eseguita direttamente dal CO.NA.I. con i medesimi obblighi di risultato. Qualora il CO.NA.I. non attivi la raccolta entro i successivi novanta giorni, il commissario delegato, previa diffida, può disporre, in caso di ulteriore inerzia, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari;

1.5 obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CO.NA.I. e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza;

1.6 la realizzazione, in ciascun comune in collaborazione con i sindaci dei comuni interessati, di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente;

1.7 l'adeguamento ovvero la realizzazione in collaborazione con il presidente dei consorzi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno di ciascun consorzio, degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di imballaggi primari;

1.8 l'adeguamento ovvero la realizzazione in collaborazione con il presidente dei consorzi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno di ciascun consorzio, degli impianti per la produzione di compost da frazione organica selezionata da rifiuti urbani;

1.9 l'adeguamento ovvero la realizzazione, in collaborazione con il presidente dei consorzi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno di ciascun consorzio, degli impianti per il recupero di inerti;

1.10 l'adeguamento ovvero la realizzazione, in collaborazione con il presidente dei consorzi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno di ciascun consorzio, degli impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti;

1.11 la realizzazione in collaborazione con il presidente dei consorzi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno di ciascun consorzio, di impianti per il recupero dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di recupero di detti beni a fine d'uso;

1.12 l'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale e la definizione dei contratti della durata massima di cinque anni per l'utilizzo finale delle frazioni recuperate;

1.13 la realizzazione in ciascun consorzio, in collaborazione con il presidente dei medesimi e sentiti i sindaci dei comuni interessati, di sistemi di trasporto della frazione dei rifiuti urbani residuale dalla raccolta differenziata agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti che consentano la massima economicità e il minor inquinamento;

1.14 le modalità per il calcolo e l'accollo degli oneri gestionali a carico dei comuni;

1.15 la realizzazione, con le risorse assegnate per la gestione dei rifiuti, dei progetti LSU di cui al «Progetto ambiente» approvato dal C.I.P.E. con deliberazione 29 agosto 1997, relativi alla regione Campania, così come previsti dalla Conferenza permanente Stato--regioni nella riunione del 30 luglio 1998 e ne assicura la gestione.

2. Il comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, così come modificato dal comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, è soppresso.

Art. 3.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, realizza altresì gli interventi per la produzione e l'utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti assicurando lo svolgimento degli adempimenti previsti dal comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, così come sostituito dall'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998 e modificato dai successivi commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Al comma 5, dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, le parole «120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 maggio 1999» e le parole «da porre in esercizio entro il 31 dicembre 1998» sono soppresse.

3. Il comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998 è soppresso e sostituito dal seguente: «4. Il Ministro dell'ambiente, per la predisposizione dell'accordo di programma di cui al comma 5, dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, si avvale, per la valutazione della compatibilità ambientale dei progetti degli impianti di produzione e degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato da rifiuti con recupero di energia, della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Tale compatibilità è verificata con la collaborazione dei comuni interessati».

4. All'art. 1 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, dopo il comma 5 va aggiunto il seguente punto 5.1: «Il commissario delegato - presidente della regione Campania, a seguito della stipula dell'Accordo di programma di cui al precedente comma 5, dispone obbligo, a carico dei comuni, di conferimento dei rifiuti urbani, con esclusione della raccolta differenziata, nei siti di produzione del combustibile derivato da rifiuti fermo restando l'onere del conferimento, determinato in base alla tariffa definita nel contratto di cui al comma 5, e del trasporto a carico dei comuni stessi».

Art. 4.

1. Le attività di bonifica di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996, così come integrate dall'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 2774 del

31 marzo 1998, comprendono anche la bonifica dei siti contaminati dell'arenile di Coroglio Bagnoli e la bonifica dell'area marina antistante. Il commissario delegato - presidente della regione Campania assicura l'esecuzione da parte dei soggetti concessionari, ed in caso di inadempienza degli stessi, esegue in danno con oneri a carico dei concessionari, gli interventi di ripristino previsti dalle concessioni demaniali relativi ad infrastrutture la cui permanenza non è prevista dallo strumento urbanistico del comune di Napoli presenti sul citato arenile ed area marina antistante di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, subentrando nelle attività già poste in essere dal Ministero dell'ambiente.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, nell'area «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano», dispone la caratterizzazione, la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale e il monitoraggio dei siti da bonificare compresi nel perimetro definito, in deroga alla normativa vigente in materia, dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il commissario delegato, progetta e realizza gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di pertinenza della pubblica amministrazione, dispone, altresì, la messa in sicurezza e bonifica delle aree private sulla base del progetto approvato dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1998, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, esercitando i controlli e disponendo i collaudi nonché intervenendo in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, in tal caso si applica quanto disposto dall'art. 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. Le attività di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 sono integrate con accertamenti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di indagine epidemiologica.

4. All'art. 2, comma 3, la prima alinea, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998, è sostituita dalla seguente: «; per le attività di accertamento con strumenti di indagine epidemiologica, delle strutture di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'A.N.P.A., dell'E.N.E.A., dell'I.S.P.E.S.L., del Centro europeo ambiente e salute dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché delle strutture sanitarie locali. A tali istituzioni il commissario delegato - presidente della regione Campania, riconosce le spese sostenute e documentate ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale impiegato».

Art. 5.

1. Dal 1° luglio 1999 la tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato nel mese precedente sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli e legno per una percentuale minima del 15% al netto della raccolta e del conferimento al CO.NA.I. degli imballaggi primari nella misura del 40% dei medesimi e l'avvio al compostaggio della frazione umida per una percentuale minima del 10%, è maggiorata nella misura del 4% per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 25%. A tal fine il commissario delegato - presidente della regione Campania comunica agli enti gestori delle discariche i nominativi dei comuni che hanno raggiunto tali percentuali. Dalla data di attivazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, la tariffa per il conferimento a tali impianti dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato, nel mese precedente, sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli e legno per una percentuale minima del 20% al netto della raccolta e del conferimento al CO.NA.I. degli imballaggi primari nella misura del 40% dei medesimi e l'avvio al compostaggio della frazione umida per una percentuale minima del 15%, è maggiorata nella misura del 6% per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 35%. A tal fine il commissario delegato - presidente della regione Campania, comunica ai soggetti gestori degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti i comuni che hanno raggiunto tali percentuali. I proventi derivanti da tale - maggiorazione sono versati dal soggetto titolare della discarica sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Campania.

Art. 6.

1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernenti le discariche sono rilasciate dai prefetti delle province. Le autorizzazioni per le discariche di rifiuti urbani sono rilasciate esclusivamente ad impianti a titolarità e gestione pubblica.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, vieta nella regione l'ingresso dei rifiuti destinati allo smaltimento. Disciplina inoltre l'ingresso dei rifiuti destinati al recupero nel territorio della regione Campania. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto è affidata ai prefetti.

Art. 7.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, sentite per quanto di competenza le autorità di ambito e bacino interessate, progetta in forma integrata e realizza gli interventi di risanamento ambientale, igienico-sanitari, idrogeologici e di regimazione idraulica, nelle aree del comprensorio «Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano», nelle aree del sistema scolante facenti capo al canale Regi Lagni e nelle aree interessate dalle antichità archeologiche riguardanti i comuni di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli. In particolare, progetta e realizza le integrazioni e gli adeguamenti funzionali dei sistemi di collettamento e depurazione interessanti gli impianti di Noia, Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma al fine di garantire la compatibilità ambientale delle atti-

vità depurative e di assicurare che gli scarichi nei corpi idrici superficiali come pure il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate avvengano in conformità con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1 può avvalersi di un sub-commissario nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Art. 8.

1. Il sindaco del comune di Napoli, già nominato commissario delegato con l'ordinanza n. 2509 del 22 febbraio 1997, integrata dall'ordinanza n. 2808 del 15 luglio 1998, progetta in forma integrata e realizza gli interventi di risanamento ambientale, igienico-sanitari ed idrogeologici del Vallone S. Rocco, della collina dei Camaldoli, della collina di Posillipo, della conca di Agnano, della collina di S. Martino e dei connessi Arena S. Antonio, collettore di via Cinzia ed emissario di Agnano, con i poteri e le deroghe già attribuitegli. Tali interventi devono assicurare che gli scarichi nei corpi idrici superficiali avvengano in conformità con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente.

2. Il sindaco del comune di Napoli delegato progetta e realizza altresì gli interventi di ripristino della morfologia naturale della costa e la sistemazione delle infrastrutture la cui permanenza è prevista dallo strumento urbanistico del comune di Napoli, di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, subentrando nelle attività già poste in essere dal Ministero dell'ambiente.

3. Il sindaco del comune di Napoli delegato, nell'area «Napoli orientale», dispone la caratterizzazione, la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale e il monitoraggio dei siti da bonificare compresi nel perimetro definito, in deroga alla normativa vigente in materia, dal commissario delegato medesimo d'intesa con il Ministro dell'ambiente, progetta e realizza gli interventi di bonifica e messa in sicurezza di pertinenza della pubblica amministrazione, dispone, altresì, la messa in sicurezza e bonifica delle aree private sulla base del progetto approvato dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 17, comma 14, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, esercitando i controlli e disponendo i collaudi nonché intervenendo in via sostitutiva, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, in tal caso si applica quanto disposto dall'art. 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

4. Il sindaco del comune di Napoli delegato si avvale, per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi, di un sub-commissario nominato d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Art. 9.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, il prefetto di Napoli delegato ed il sindaco di Napoli delegato per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, dispongono l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; emettono il decreto di occupazione e provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 10.

1. I commissari delegati assumono a carico della gestione commissariale le indagini preliminari già effettuate o che venissero richieste dalle competenti Sovraintendenze archeologiche ed ai beni ambientali in ordine all'esecuzione di interventi ad essi affidati.

Art. 11.

1. L'attività della commissione scientifica di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997 è prorogata fino al 31 dicembre 1999 ed è estesa ai nuovi incombenti attribuiti ai commissari delegati.

2. Il compenso spettante ai membri della commissione di cui al precedente comma 1 per l'anno 1999 sarà pari a quello previsto nel decreto di nomina e grava sui fondi messi a disposizione del commissario delegato - presidente della regione Campania.

3. I commissari delegati - presidente della regione Campania e sindaco del comune di Napoli, per quanto concerne le attività di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, si avvalgono, per le funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico e per le attività di controllo e per la risoluzione di eventuali problemi di competenza, del Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e della Commissione scientifica previsti dal comma 4, dell'art. 1 della citata legge n. 582.

4. Il presidente della regione Campania, per gli interventi di cui all'art. 7, comma 1, della presente ordinanza si avvale, altresì, del comitato di tecnici di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997.

5. Il sindaco del comune di Napoli, per gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, della presente ordinanza, si avvale, altresì, del Comitato tecnico previsto dal comma 3, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 2509 del 22 luglio 1997.

6. I commissari delegati, presidente della regione Campania e sindaco del comune di Napoli, al fine di ottimizzare le iniziative da intraprendere per le attività di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 7 e all'art. 8, commi 1 e 2 della presente ordinanza, affidano, se del caso, incarichi di progettazione unitari. Per lo svolgimento delle attività loro affidate i commissari delegati possono, altresì, avvalersi degli organismi specializzati di cui al

secondo periodo dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2558 del 30 aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni alle condizioni ivi previste.

Art. 12.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania ed il prefetto di Napoli delegato, possono avvalersi per periodi di tempo limitato e per esigenze e attività connesse all'emergenza, di ulteriori cinque unità di personale tecnico scelto tra dipendenti pubblici, in aggiunta al limite di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998.

2. Ai prefetti, ai sub-commissari nominati ai sensi della presente ordinanza e ai vice commissari è attribuita una indennità oltre ai rimborsi spese per missione commisurata a centocinquanta ore mensili di straordinario.

3. Per le attività di competenza del Ministero dell'ambiente connesse alle situazioni di emergenza socio-ambientali per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e nei suoi limiti temporali, il Ministero dell'ambiente può avvalersi fino a trenta unità di personale, posti a tal fine in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, identificate tra i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici anche economici, delle società a partecipazione pubblica, anche in liquidazione. Tale personale è messo a disposizione del Ministero dell'ambiente non oltre venti giorni dalla richiesta. Il Ministero dell'ambiente per le stesse finalità può altresì avvalersi, negli stessi limiti temporali, fino ad numero massimo di dieci esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative ai quali viene corrisposta una indennità pari a quella prevista per gli esperti di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267. Gli oneri relativi alle spese di personale da rimborsare agli enti pubblici e alle società a partecipazione pubblica sono posti a carico, nei limiti degli stanziamenti previsti, della u.p.b. 4.1.1.0 - funzionamento dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le indennità da corrispondere agli esperti e le spese per lavoro straordinario del predetto personale, da corrispondersi nel limite massimo di settanta ore mensili, sono erogate dal prefetto di Napoli delegato nel limite delle risorse già autorizzate dalle precedenti ordinanze in materia.

4. Il commissario delegato - presidente della regione Campania ed il prefetto di Napoli delegato, possono conferire l'incarico di responsabile della sicurezza ex legge n. 494/1996 a personale della pubblica amministrazione, attribuendo allo stesso una indennità speciale mensile commisurata a settanta ore di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza.

5. L'utilizzazione di personale pubblico anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono comprese l'art. 58, commi 2, 3 e 5, l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e l'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 13.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7, della presente ordinanza da parte del commissario delegato - presidente della regione Campania, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 140 miliardi. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo:

a) per lire 20 miliardi delle risorse di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, iscritte nella gestione dei residui U.P.B. n. 4.2.1.1. cap. 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1999;

b) per lire 100 miliardi delle risorse assegnate dal C.I.P.E. il 22 gennaio 1999 per gli interventi nelle aree depresse nel triennio 1999-2001 relativamente alla tipologia delle infrastrutture ricomprese nelle intese istituzionali di programma, a valere sugli stanziamenti previsti per la legge n. 208 del 1998 della tabella *C* della legge 23 dicembre 1998, n. 449;

c) per lire 20 miliardi delle risorse derivanti dai mutui previsti dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, da stipularsi da parte del commissario delegato - presidente della regione Campania a valere sui limiti d'impegno autorizzati dal sopracitato art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

2. Il commissario delegato presidente della regione Campania, per la realizzazione dei predetti interventi si avvale, altresì, della SOGESID che concorre per l'importo di lire 104,953 miliardi delle risorse già assegnate dal C.I.P.E. alla società medesima, a carico del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993 per la realizzazione di interventi urgenti di rifunzionalizzazione degli impianti campani, secondo la rimodulazione del quadro finanziario di cui alle note della società del 23 settembre 1998, sottoposte al C.I.P.E., per la presa d'atto, nella seduta dell'11 novembre 1998.

3. Per l'attuazione degli interventi affidatigli ai sensi della presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Campania, si avvale di tutte le risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali destinate alla realizzazione delle opere medesime eventualmente disponibili.

4. I comuni le cui acque reflue sono destinate ai sistemi depurativi dei Regi Lagni e del comprensorio di Cuma sono tenuti a versare sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - presidente della regione Campania, le somme dai medesimi riscosse ai sensi dell'art. 3, commi da 42 a 47 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche e integrazioni a titolo di tariffa del servizio di depurazione, al netto di quelle già destinate alla gestione.

5. Il commissario delegato - presidente della regione Campania inoltre:

a) attiva le procedure necessarie per assicurare il coofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;

b) avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.

6. In attuazione della deliberazione del C.I.P.E. del 19 febbraio 1999 relativa ai criteri di determinazione delle tariffe per l'anno 1999 del sistema idrico integrato, il commissario delegato - presidente della regione Campania è autorizzato a predisporre e sottoporre all'approvazione del C.I.P.E. un programma di investimenti per opere in materia di fognature, collettamento e depurazione da finanziarsi con le risorse rinvenienti dall'incremento percentuale delle tariffe previsto dalla suddetta deliberazione del C.I.P.E.

Art. 14.

1. Ai fini della coordinata attuazione degli interventi urgenti previsti nella presente ordinanza il commissario delegato - presidente della regione Campania, provvederà, nel rispetto dei previsti parametri occupazionali:

a) a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico finanziaria per L. 45.871.596.000 del progetto di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160, interessante il territorio della regione Campania, approvato ed ammesso a finanziamento dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione del 20 dicembre 1990, ivi contrassegnato con il n. 438, le cui risorse finanziarie sono state impegnate con decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1991 (capitolo 7105, partita n. 16878 - esercizio finanziario 1991);

b) a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico finanziaria per L. 7.938.853.445 dei progetti numeri 20, 27, 30, 32 e 33, interessanti il territorio della regione Campania, ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente del 2 ottobre 1990, n. 1150, nell'ambito del «Programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale», approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione del 5 agosto 1998, le cui risorse finanziarie complessive sono state impegnate con il medesimo decreto ministeriale (capitolo 7103, partita n. 10320 - esercizio finanziario 1988);

c) a curare direttamente, relativamente ai progetti dell'area E «Aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno nell'ambito dell'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996 approvato dal C.I.P.E. con deliberazione del 21 dicembre 1993 successive integrazioni e modificazioni, l'esecuzione e la gestione economico finanziaria per L. 2.674.250.000 (capitolo 7104, partita n. 37953-/esercizio finanziario 1995) dell'intervento n. 69 menzionato nel documento regionale di programma, presentato dalla regione Campania ed approvato con decreto del Ministro dell'ambiente del 13 ottobre 1998, le cui risorse complessive sono state impegnate con decreto del Ministero dell'ambiente del 28 dicembre 1991, n. 135/1992 GAB relativamente alle risorse residue del P.T.T.A. 1989-1991 e con decreto del Direttore generale del servizio affari generali e del personale del Ministro dell'ambiente del 23 febbraio 1995, n. 3873.

2. Nell'affidamento, esecuzione e gestione economico finanziaria dei singoli progetti ed interventi di cui al precedente comma il commissario delegato succederà nei relativi diritti ed obblighi al Ministero dell'ambiente e, avuto riguardo ai finanziamenti di cui alla legge n. 160/1988, anche al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il commissario delegato è, inoltre, autorizzato a richiedere finanziamenti nazionali o comunitari in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi e di tutela delle acque.

4. Sono, altresì, assegnati al commissario delegato - presidente della regione Campania lire 825 milioni per l'attuazione del progetto LSU per la realizzazione di una piattaforma per il trattamento degli elettrodomestici «bianchi» nel comune di Salerno, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente n. 10447/ARS/DI/4/SP del 3 agosto 1998. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, assicura la gestione di tale progetto.

Art. 15.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 8, commi 1, 2 e 3 della presente ordinanza, da parte del commissario delegato - sindaco del comune di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 158,482 miliardi. Alla relativa copertura si provvede mediante l'utilizzo per:

a) lire 10,482 miliardi delle somme in conto residui iscritte al capitolo 7705 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente U.P.B. 4.2.1.1);

b) lire 40 miliardi delle risorse di cui al capitolo 7705, U.P.B. 4.2.1.1 dello stato di previsione per l'anno 1999 del bilancio del Ministero dell'ambiente;

c) lire 100 miliardi delle risorse assegnate dal C.I.P.E. il 22 gennaio 1999 per gli interventi nelle aree depresse nel triennio 1999-2001 relativamente alla tipologia delle infrastrutture ricomprese nelle intese istituzionali di programma, a valere sugli stanziamenti della legge n. 208 del 1998 così come rifinanziata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1998, n. 449;

d) lire 5 miliardi delle risorse di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, iscritte nella gestione residui della U.P.B. n. 4.2.1.1, capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1999;

e) lire 3 miliardi delle risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente n. 670 del 4 novembre 1997, a valere sui fondi della legge n. 641/1996, ripartiti con delibera C.I.P.E. del 18 dicembre 1996.

2. Il commissario delegato - sindaco del comune di Napoli:

a) attiva le procedure necessarie per assicurare il coofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;

b) avanza le istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.

3. In attuazione della deliberazione del C.I.P.E. del 19 febbraio 1999 relativa ai criteri di determinazione delle tariffe per l'anno 1999 del sistema idrico integrato, il commissario delegato - presidente della regione Campania è autorizzato a predisporre e sottoporre all'approvazione del C.I.P.E. un programma di investimenti per opere in materia di fognature, collettamento e depurazione da finanziarsi con le risorse rinvenienti dall'incremento percentuale delle tariffe previsto dalla suddetta deliberazione del C.I.P.E.

Art. 16.

1. Le somme di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15, sono versate dalle amministrazioni pubbliche interessate, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, direttamente sulle contabilità speciali di tesoreria intestate al commissario delegato - presidente della regione Campania ed al commissario delegato - sindaco del comune di Napoli.

2. I commissari delegati di cui al comma 1 possono impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

Art. 17.

1. I consorzi costituiti nei bacini identificati con legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, per l'attuazione degli interventi di propria competenza, con specifico riguardo al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 2 della presente ordinanza si avvarranno di lavoratori assunti con contratto a termine e a tempo parziale di durata massima di dodici mesi.

2. Per le finalità di cui al precedente comma il commissario delegato - presidente della regione Campania, si avvale dell'importo di lire 20 miliardi autorizzato dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2560/97 nell'ambito delle disponibilità della propria contabilità speciale ripartendo la somma complessiva a favore di ciascun consorzio in ragione della popolazione residente. Il trasferimento delle risorse avviene entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

3. Il sub-commissario di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza fissa i criteri di selezione per l'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante il ricorso alle procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16 e tenendo presente la riserva di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468 del 1° dicembre 1997.

4. Le attività di cui al precedente art. 2 possono essere realizzate anche tramite la costituzione di società miste cui partecipino i consorzi costituiti ai sensi della legge regionale della Campania 10 febbraio 1993, n. 10. I consorzi che intendano procedere secondo tale forma di gestione sono tenuti a valutare prioritariamente la possibilità di associare, per la gestione del servizio, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4 della legge 29 marzo 1995, n. 95, all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, all'art. 87 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, consorzi di comuni, aziende speciali e società costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, operanti nel settore che possano documentare adeguata esperienza specifica acquisita in ambiti territoriali e per tipologie di servizio analoghe a quelli di pertinenza del consorzio associante nonché, eventualmente, le cooperative di cui all'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Art. 18.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, il prefetto di Napoli delegato ed il sindaco del comune di Napoli delegato, nell'espletamento degli incarichi loro affidati, possono adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza, provvedimenti in deroga alle seguenti norme, oltre a quelle previste dalle ordinanze emanate in materia nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

legge regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;

legge 18 novembre 1998, n. 415, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 26, 29, 32 e 34.

Art. 19.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A1453

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 febbraio 1999.

Riconoscimento di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 2 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Innerhofer Ulrich Johann, nato a Merano il 4 agosto 1970, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Diplom-Ingenieur (Univ.)» conseguito presso la Technische Universitat di Monaco il 14 febbraio 1995;

Considerato che il richiedente è in possesso della esperienza professionale, richiesta dalla predetta direttiva, per un periodo superiore a due anni;

Ritenuto che il richiedente ha in questo modo acquisito una formazione professionale completa;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 22 gennaio 1998, del 21 maggio 1998 e del l2 novembre 1998;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Al sig. Innerhofer Ulrich Johann, nato a Merano il 14 agosto 1970, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione.

Roma, 18 febbraio 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A1454

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 febbraio 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Tempio Pausania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note prot. n. 1785 del 1° febbraio 1999 e n. 2112 del 5 febbraio 1999 con le quali l'ufficio delle entrate di Tempio Pausania ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio stesso nei giorni 1 e 2 febbraio 1999 per le avverse condizioni metereologiche che hanno impedito il raggiungimento della sede di lavoro alla maggior parte del personale e causato la mancanza di collegamento con la rete informatica, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Tempio Pausania è accertato nei giorni 1 e 2 febbraio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 8 febbraio 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A1455

DECRETO 9 febbraio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede la predetta conservatoria effettuata nei giorni 7 ed 8 gennaio 1999;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 7 E 8 GENNAIO 1999

Regione sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1999

Il direttore generale: VACCARI

99A1456

DECRETO 16 febbraio 1999.

Reiezione dell'istanza in materia di applicazione dei benefici per il pagamento del carico di imposte sul valore aggiunto dovuto in base alle dichiarazioni dei redditi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera O*a)* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 7 agosto 1998, con la quale il sig. Lippi Alessandro, nato a Piombino (Livorno) il 5 novembre 1963 e residente in Lungomare Marconi Guglielmo, 260 - Piombino, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta sul valore aggiunto dovuto in base alle dichiarazioni afferenti l'anno 1989-1990;

Considerato che l'istanza in esame è stata redatta in forma generica senza evidenziare le precisazioni richieste dalla circolare 284/E/II3/6852 del 31 ottobre 1997;

Considerato che dagli atti non risulta che il credito sia garantito da pignoramento sui beni immobili dell'azienda né da prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, secondo le disposizioni di cui all'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto i rapporti prot. n. 5446 del 13 luglio 1998, n. 636/1998 del 31 agosto 1998 dell'ufficio IVA di Livorno che, in merito alla richiesta in questione ha espresso parere sfavorevole;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro - di Livorno, prot. n. 006 del 21 settembre 1998 dalla quale si rileva che l'attività individuale di Lippi Alessandro con dipendenti è cessata nel 1988 mentre la società e cessata nel 1992;

Vista l'attestazione rilasciata dalla camera di commercio di Livorno del 26 agosto 1998 dalla quale si rileva che la società è cessata in data 19 febbraio 1992;

Considerato che per i motivi sopra esposti non vi sono i presupposti richiesti dalla normativa in questione che espressamente richiama la necessità di mantenere i livelli occupazionali, quale condizione per la concessione del beneficio;

Considerato il parere sfavorevole espresso dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Livorno che ha prodotto apposita relazione istruttoria;

Considerato che ai sensi della legge sulla trasparenza dell'azione amministrativa (legge 8 agosto 1990, n. 241), si comunica che il procedimento del presente provvedimento è stato curato dalla direzione regionale delle entrate per la Toscana - Servizio V - Divisione X, struttura presso la quale è possibile accedere agli atti del procedimento stesso;

In forma di delega conferita dal Ministero delle finanze - Direzione centrale per la riscossione servizio II - Divisione 3, con circolare n. 260/E del 5 novembre 1998, prot. n. 98/157582;

Decreta:

Non è accolta l'istanza prodotta dal sig. Lippi Alessandro per i motivi suesposti.

Entro sessanta giorni dal ricevimento del presente provvedimento è consentito proporre ricorso avanti al competente tribunale amministrativo regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 16 febbraio 1999

Il direttore regionale: FIORENZA

99A1344

DECRETO 25 febbraio 1999.

Fissazione della misura, per l'anno 1999, degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 61, comma 6, lettera *c)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, che pone a carico dei contribuenti il pagamento degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;

Visto l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che disciplinando la materia dell'applicazione delle sanzioni amministrative, prevede che il calcolo degli interessi debba essere effettuato per ogni giorno di effettivo ritardo;

Tenuto conto che i dati più prossimi disponibili per il calcolo della media dei tassi bancari attivi sono quelli relativi al periodo ottobre 1997-settembre 1998 e che tale media è pari all'8,40 per cento;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146;

Visto il parere della commissione consultiva istitutiva dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, espresso in data 19 gennaio 1999;

Decreta:

Per l'anno 1999, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,2 per cento, in ragione semestrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A1480

DECRETO 25 febbraio 1999.

Rinvio del termine di pagamento per i ruoli coattivi emissione dicembre 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto, in particolare, l'art. 67 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che reca disposizioni in merito alla disciplina della riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette;

Visto il decreto del Ministro delle finanze dell'11 febbraio 1997, n. 37, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria;

Visti, in particolare, l'art. 2 del citato decreto n. 37 del 1997, che prevede taluni casi di annullamento degli atti impositivi da parte dell'Amministrazione finanziaria e l'art. 3 che indica, quale ipotesi prioritaria di esercizio dell'autotutela, quella del rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto, ovvero vi sia rischio di un vasto contenzioso;

Ritenuto che il potere di autotutela include il potere di sospensione degli atti, al fine di consentirne l'esame di legittimità e di evitare che l'esecuzione produca, prima dell'eventuale annullamento, disagi ovvero effetti lesivi nei confronti dei contribuenti;

Considerato che con emissione dicembre 1998 sono stati iscritti a ruolo, con scadenza 10 febbraio 1999, i rilievi e le liquidazioni afferenti le tasse e le imposte indirette, così come previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Considerato che per non esporre i contribuenti al pagamento di possibili somme indebite si è ritenuto necessario, prima di notificare le cartelle di pagamento, procedere al discarico delle eventuali partite erroneamente iscritte a ruolo, con salvezza dei termini procedurali;

Ritenuto che in virtù di tale opportuno controllo, non è possibile osservare l'indicata scadenza del 10 febbraio 1999;

Decreta:

È posticipata al 10 aprile 1999 la scadenza per il pagamento delle cartelle che recano la data del 10 febbraio 1999, relative alle tasse e alle imposte indirette.

I termini procedurali di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dalla scadenza della rata così come posticipata.

Sulle cartelle di pagamento da notificare ai contribuenti va riportata anche in sovrastampa una frase del seguente tenore: «È posticipata al 10 aprile 1999 la scadenza per il pagamento delle cartelle che recano la data del 10 febbraio 1999, relative alle tasse e alle imposte indirette».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A1481

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 dicembre 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Plose», in comune di Bressanone.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 18 maggio 1992 con la quale la società Fonte Plose S.p.a. con sede in Bressanone (Bolzano), via Julius Durst, 12 ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Plose» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in comune di Bressanone (Bolzano);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 novembre 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Plose» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Plancios» sita in comune di Bressanone (Bolzano).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

99A1459

DECRETO 30 dicembre 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Pineta sorgente Sales», in comune di Clusone.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 29 maggio 1992 con la quale la società Fonti Pineta S.p.a., con sede in Bergamo, piazza Matteotti n. 20, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Pineta sorgente Sales» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in comune di Clusone (Bergamo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1998: «favorevole affinché la società Fonti Pineta S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale "Pineta sorgente Sales" ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "può avere effetti diuretici". L'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto uricosurico. Pertanto la dicitura "può facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Pineta sorgente Sales» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sorgente Sales, sito in comune di Clusone (Bergamo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

99A1458

DECRETO 30 dicembre 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Meo», in comune di Gavignano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la ditta Salvini-Strocchi, con sede in Roma, via Pompeo Magno 2b, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Meo» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Gavignano (Roma);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 novembre 1998: «favorevole affinché la ditta Salvini-Strocchi possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale "Fonte Meo" ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". L'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto uricosurico. Pertanto la dicitura "può attivare l'eliminazione urinaria dell'acido urico" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Meo» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Gavignano (Roma).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

99A1457

DECRETO 27 gennaio 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Camorei», in comune di Borgo San Dalmazzo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale la società Idrominerale Bognanco, con sede in Canzo (Como), ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Camorei» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 aprile 1998;

Vista la delibera della giunta regionale del Piemonte n. 14-11174 del 2 agosto 1996, con la quale è stata intestata la concessione mineraria Camorei alla società B.S.D., con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), via Cavour 94;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Camorei» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n. 3044-032, è revocato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 27 gennaio 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A1461

DECRETO 27 gennaio 1999.

Integrazione al decreto 17 febbraio 1998, relativo alla conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Amorosa», in comune di Massa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Visto il proprio decreto 17 febbraio 1998, n. 3001-005, di conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Amorosa»;

Vista la domanda in data 29 luglio 1998 con la quale la società Evam S.p.a. con sede in Massa, località Prati della Ciocca, frazione Canevara, nell'inviare ulteriore documentazione, ha chiesto di poter riportare in etichetta l'indicazione «Indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati», indicazione già autorizzata con delibera regionale 19 ottobre 1987, n. 9757, a seguito di nulla osta del Ministero della sanità 27 febbraio 1985, n. 2438-223;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1998 «favorevole affinché venga riportata sull'etichetta dell'acqua minerale "Amorosa" oltre alla dicitura "può avere effetti diuretici" anche la dicitura "può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati"»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto dirigenziale 17 febbraio 1998, n. 3001-005, dopo la parola «diuretici» è aggiunta la seguente indicazione: «Può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 27 gennaio 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A1460

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 1998.

Proroga dell'inserimento delle specialità medicinali Intron-A e Roferon-A nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di particolari emangiomi.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 73/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto in particolare il provvedimento in data 18 agosto 1997 relativo all'inserimento, nel succitato elenco, delle specialità medicinali Intron-A e Roferon-A, per il trattamento di particolari emangiomi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1997;

Considerato che l'art. 3 del richiamato provvedimento datato 17 gennaio 1997, prevede che i medicinali restino iscritti nell'elenco per un periodo di tempo non superiore a dodici mesi, salvo proroghe stabilite dalla Commissione unica del farmaco sulla base del permanere delle esigenze che ne motivarono l'inserimento nell'elenco stesso;

Ritenuto opportuno modificare l'allegato 1 al suddetto provvedimento in considerazione della presenza di alcool benzilico in alcune confezioni che ne controindica l'uso nei soggetti di età inferiore ai due anni;

Vista la propria deliberazione assunta in data 27 ottobre e 25 novembre 1998 sulla opportunità di prorogare l'inserimento delle specialità medicinali Intron-A e Roferon-A per il trattamento di particolari emangiomi, nel suddetto elenco;

Dispone:

Art. 1.

L'inserimento delle specialità medicinali Intron-A e Roferon-A nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di particolari emangiomi, è prorogato per dodici mesi alle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Il relativo onere di spesa viene, in via presuntiva ed a mente della precitata normativa, quantificato in L. 186.840.000 circa, nell'ambito del tetto di spesa programmato di lire 30 miliardi per anno per l'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1998

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 13

ALLEGATO 1

Denominazione e ditta:

Intron-A, Interferone alfa-2b, Schering Plough

Roferon-A, Interferone alfa-2a, Roche.

Soltanto le confezioni che non contengono alcool benzilico.

Indicazione terapeutica:

trattamento di emangiomi che per sede e/o dimensione compromettano strutture vitali o determinino complicazioni che mettano in pericolo di vita.

Criteri di inclusione:

pazienti nei quali la terapia con corticosteroidi per via sistemica o intralesionale non ha portato alcun beneficio obiettivabile;

pazienti nei quali non è indicato o che presentano controindicazioni al trattamento chirurgico.

Criteri di esclusione:

storia di ipersensibilità all'Interferone alfa-2a o 2b o ad altro componente le specialità;

gravi cardiopatie preesistenti; gravi disfunzioni renali, epatiche, del SNC non correlate alla patologia oggetto del presente provvedimento; stati depressivi.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale:

fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento:

L. 1.557.000 al mese per soggetto, pari ad una posologia di 3.000.000 U.I./die.

Altre condizioni particolari:

a) quelle previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del provvedimento 17 gennaio 1997 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 648;

b) la prescrizione viene effettuata da strutture specializzate in pediatria, oncologia od ematologia, ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse;

i pazienti ammessi al trattamento sono inseriti, presso tali strutture, in apposito registro i cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente e trasmessi alla Commissione unica del farmaco unitamente al numero di pazienti che hanno iniziato e/o interrotto il trattamento, data di inizio e/o interruzione del trattamento, età, sesso, eventi avversi;

c) la dispensazione avviene per il tramite del servizio farmaceutico delle strutture prescrittrici, ove possibile, oppure del servizio farmaceutico della azienda sanitaria locale di residenza; trimestralmente dette strutture trasmetteranno l'ammontare della relativa spesa alla Commissione unica del farmaco;

d) sul prezzo vigente viene praticata la quota di sconto alle strutture pubbliche, pari ad almeno il 50%.

Schema dei dati da inserire nel registro

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
Anamnesi	+	+
Esame obiettivo	+	+
Diagnostica per immagini	+	+
Es. emocomocitometrico	+	+
TSH, T_3, T_4	+	+
Anticorpi antitiroidei	+	+
Eventi avversi		+

99A1486

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 1998.

Inserimento del medicinale L-arginina cloridrato nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento delle patologie conseguenti a difetti enzimatici del ciclo dell'urea.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, concernente l'inserimento nel predetto elenco del medicinale Deferiprone ed il successivo provvedimento di proroga in data 13 febbraio 1998, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997, e n. 102 del 5 maggio 1998;

Visto il provvedimento in data 18 agosto 1997 relativo all'inserimento, nel succitato elenco, delle specialità medicinali Intron A e Roferon A, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237, del 10 ottobre 1997;

Visti ancora i provvedimenti in data 18 settembre 1997, relativi all'inserimento delle specialità medicinali Lysodren ed Eloxatin, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1997;

Visti altresì i provvedimenti in data 8 gennaio 1998 relativi all'inserimento delle specialità medicinali Endoprost, Ilomedin, Epoxitin, Eprex, Eritrogen, Globuren e Temodal, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998;

Visto in particolare il provvedimento in data 18 agosto 1997, concernente l'inserimento del medicinale L-arginina cloridrato per il trattamento della citrullinemia, patologia conseguente a deficit dell'enzima arginosuccinato sintetasi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1997;

Considerato che l'art. 3 del richiamato provvedimento datato 17 gennaio 1997, prevede che i medicinali restino iscritti nell'elenco per un periodo di tempo non superiore a dodici mesi, salvo proroghe stabilite dalla Commissione unica del farmaco sulla base delle esigenze che ne motivarono l'inserimento nell'elenco stesso;

Atteso che taluni soggetti affetti da difetti enzimatici del ciclo dell'urea non dispongono di valide alternative terapeutiche;

Ritenuto opportuno consentire a tali soggetti la prescrizione, a carico del Servizio sanitario nazionale di specialità medicinali a base di L-arginina cloridrato che, seppure registrate per altre indicazioni, possono costituire una valida opportunità terapeutica;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 27 ottobre e 25 novembre 1998;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale L-arginina cloridrato è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito con il provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1, è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da patologie conseguenti a difetti enzimatici del ciclo dell'urea, che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Il relativo onere di spesa viene, in via presuntiva ed a mente della precitata normativa, quantificato in lire 121.500.000 circa, nell'ambito del tetto di spesa programmato di lire 30 miliardi per anno per l'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Art. 3.

Il presente provvedimento revoca il provvedimento 18 agosto 1997, relativo all'inserimento del medicinale L-arginina cloridrato per il trattamento della citrullinemia.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1998

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 14

ALLEGATO 1

Denominazione:

L-arginina cloridrato.

Indicazione terapeutica:

patologie conseguenti a difetti del ciclo dell'urea quali: deficit di ornitinatranscarbamilasi, deficit di argininosuccinatoliasi (ASL) (argininosuccinicoaciduria), deficit di carbaminfosfato sintetasi, deficit di arginosuccinato sintetasi (citrullinemia), sindrome iperammoniemia - iperornitinemia - omocitrullinemia.

Criteri di inclusione:

accertata carenza degli enzimi ornitinatranscarbamilasi, argininosuccinatoliasi (ASL) carbaminfosfato sintetasi, arginosuccinato sintetasi.

Criteri di esclusione: nessuno.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale:

fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento:

100 lire/kg/die per una dose di 300 mg/kg/die.

Altre condizioni particolari:

a) quelle previste dall'art. 5, comma 1 e comma 2, lettera *a), b), c),* del provvedimento 17 gennaio 1997, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 648;

b) la prescrizione viene effettuata da strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse; i pazienti ammessi al trattamento sono inseriti, presso tali strutture, in apposito registro i cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente; ogni tre mesi saranno trasmessi alla Commissione unica del farmaco il numero di pazienti che hanno iniziato e/o interrotto il trattamento, la data di inizio e/o interruzione del trattamento, l'età, il sesso, gli eventi avversi;

c) la dispensazione avviene per il tramite del servizio farmaceutico delle strutture prescrittrici, ove possibile, oppure del servizio farmaceutico della azienda sanitaria locale di residenza; trimestralmente dette strutture trasmetteranno l'ammontare della relativa spesa alla Commissione unica del farmaco;

d) sul prezzo vigente viene praticata la quota di sconto alle strutture pubbliche, pari ad almeno il 50%.

SCHEMA DEI DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
Anamnesi	+	+
Esame obiettivo	+	+
Peso	+	+
Statura	+	+
Ammoniemia ematica ed urinaria	+	+
Glutammina	+	+
Ac. Orotico	+	+
Transaminasi (ALT, AST)	+	+
Vomito	+	+
Dispnea	+	+
Ipotonia	+	+
Sopore	+	+
Letargia	+	+
Coma	+	+
Disturbi neurologici	+	+
Irritabilità	+	+
Eventi avversi		+

99A1487

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 dicembre 1998.

Approvazione quarta variazione del bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo speciale europeo. Esercizio finanziario 1998.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 dela legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, costitutivo del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo speciale europeo;

Visto il decreto 25 febbraio 1998, n. 35/I/98 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di approvazione del bilancio di previsione 1998 del Fondo già citato;

Viste le contabili della Banca nazionale del lavoro di seguito indicate relative agli accrediti sui conti correnti n. 205194 e n. 205158 intestati al Ministero del lavoro, riguardanti le restituzioni di contributi non utilizzati in tutto o in parte dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, da riservare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987:

	Lire
Amministrazione provinciale Brindisi - P.O. 940026 I 1 - 16 novembre 1998	96.187.500
Amministrazione provinciale Brindisi - P.O. 940026 I 1 - 16 novembre 1998	5.628.086
Unioncamere - P.O. 940030 I 3 - 19 novembre 1998	30.888.000
Unioncamere - P.O. 940032 I 4 - 26 ottobre 1998	15.120.000
Associazione nazionale comuni ANCI - P.O. 940029 I 3 - 29 dicembre 1998	710.092.400
Associazione nazionale comuni ANCI - P.O. 940029 I 3 - 29 dicembre 1998	571.337.130
Consor. Formapi. Matera - P.O. 940026 I 1 - 22 dicembre 1998	3.908.576
Sistemi formativi confindustria - P.O. 940026 I 1 - 2 dicembre 1998	185.979.406
Sistemi formativi confindustria - P.O. 940026 I 1 - 10 dicembre 1998	1.085.252
ENGIM Roma - P.O. 906033 - 18 dicembre 1998	848.650
Istituto professionale servizi Olivetti - P.O. 940030 I 3 - 21 dicembre 1998	798.596
Associazione nazionale comuni ANCI - P.O. 940026 I 1 - 31 dicembre 1998	47.448.018
Associazione nazionale comuni ANCI - P.O. 940026 I 1 - 29 dicembre 1998	1.232.651.244
IPSIA Monza - P.O 940029 I 1 - 31 marzo 1998	20.250.000
TOTALE . . .	2.922.222.858

Tale importo è cosi ripartito:

quanto a L. 1.686.918.428 sul cap. 4008 «recupero contributi su finanziamenti FSE da riservare al Ministero del Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 (finanziamenti comunicati);

quanto a L. 1.235.304.430 sul cap. 4009 «recupero contributi su finanzianienti FSE da riversare al Ministero del Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 (finanziamenti nazionali);

Decreta:

Art. 1.

Al bilancio di previsione dell'esescizio finanziario 1998 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 25, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9, comma 5, del deceto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti variazioni:

SEZIONI ENTRATE

Variazioni in aumento

	Lire
Cap. 4008: Recupero contributi su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del tesoro Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 (finanziamenti comunitari)	1.686.918.428
Cap. 4009: Recupero contriuti su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del tesoro Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 (finanziamenti nazionali)	1.235.304.430
TOTALE . . .	2.922.222.858

SEZIONE USCITE

Variazioni in aumento

	Lire
Cap. 9008: Somme da riversare al Ministero del tesoro Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 recupero contributi di FSE (finanziamenti comunitari)	1.686.918.428
Cap. 9009: Somme da riversare al Ministero del tesoro Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 recupero contributi di FSE (finanziamenti nazionali)	1.235.304.430
TOTALE . . .	2.922.222.858

Art. 2.

Sono approvate le variazioni di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 del Fondo di rotazione citate nelle premesse, di cui al precedente articolo.

Roma, 31 dicembre 1998

Il Ministro: BASSOLINO

99A1464

DECRETO 2 febbraio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente i menzionati entri cooperativi;

Visto il parere del 14 ottobre 1998 della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa mista «Meta Sud» a r.l., con sede in Rocchetta S. Antonio costituita per rogito notaio Alfonso Amorosa in data 10 ottobre 1986, repertorio n. 69838, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8455;

società cooperativa mista «Conedil» a r.l., con sede in Rocchetta S. Antonio costituita per rogito notaio Rossella Sannoner in data 3 ottobre 1988, repertorio n. 1341, tribunale di Foggia, registro imprese n. 9920, B.U.S.C. n. 3827/238037.

Foggia, 2 febbraio 1999

Il direttore: GONNELLA

99A1485

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 21 gennaio 1999.

Autorizzazione per l'anno 1999 delle attività di pesca speciale.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1626 del 27 giugno 1994 che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della legge numero 963/1965, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la richiesta di regime derogatorio per le pesche speciali, vigenti prima dell'entrata in vigore del regolamento 1626/94, formulata alla Commissione europea in data 18 novembre 1998 (protocollo n. 602111);

Avuto riguardo ai risultati delle ricerche, compiute sui medesimi regimi di pesche speciali e trasmesse alla Commissione europea;

Considerato che il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea si pronuncerà in ordine alla richiesta formulata dall'Italia nel corso della prossima riunione;

Ritenuta la opportunità — anche per la valenza di carattere economico e sociale delle pesche in questione, effettuate in zone dipendenti dalla pesca — di assicurare la prosecuzione delle attività di pesche speciali fino alla decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 13 gennaio 1999, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Per i motivi in premessa indicati sono consentite, per l'anno 1999 e comunque fino alla decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, le attività di pesca speciale in vigore prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) 1626/94.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 26

99A1462

DECRETO 4 febbraio 1999.

Iscrizione delle varietà di specie agrarie ed ortive nei relativi Registri nazionali delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 dicembre 1998 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri fino al fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie e varietà	Classe Fao	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
MAIS:			
Goldesprit	200	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson Seed Co., Waterloo, Nebraska (USA)
Goldubos	200	HS	
Goldaccord	200	HS	
Goldecca	400	HS	
Goldazur	500	HS	
Goldrex	500	HS	
Goldsting	600	HS	
Goldair	600	HS	
Huron	500	HS	Agritrading S.r.l., Tribiano (Milano)
Denali	600	HS	
Maxidel	600	HS	
Holger	600	HS	
Aconcagua	700	HS	
Illimani	700	HS	
Yuchi	700	HS	
Piave	400	HS	Asgrow Seed Co., Kalamazoo, Michigan (USA)
Tigri	600	HS	
Alabama	500	HS	
Loira	600	HS	
Rosador	300	HS	Semences Cargill, Peyrehorade (Francia)
Miwok	600	HS	
Stellor	500	HS	
Zuni	700	HS	
Plaisire	300	HS	P.H. Petersen Saatzucht, Lundsgaard (Germania)
Himenz	200	MT	
Hispeed	200	HS	
Hilevel	200	HS	
Hirekord	200	HS	
Prego	300	HT	
Da Vinci	500	HS	Triumph Seed Co., Inc., Ralls, Texas (USA)
Louison	200	HS	Holden's Foundation Seeds, Inc. Williamsburg, Iowa (USA) & Corn States Int. Sarl, Andard (Francia)
Baraka	200	HS	
Silvio	200	HS	
Tifanix	200	HS	
Ritmic	300	HS	
Logic	400	HS	
Colonia	600	HS	
Toltec	600	HS	
DK595	500	HS	Dekalb Genetics Corp., Dekalb, Illinois (USA) & Dekalb Italia S.p.a., Chiarano (Treviso)
DK583A	500	HS	
Kos	500	HS	
Chesnut	600	HS	
Tinos	600	HS	
Demos	600	HS	
DK633A	500	HS	
Zeus	600	HS	
Festos	600	HS	
Setos	700	HS	
Montcalm	200	HS	Rustica Prograin Genetique, Mondonville (Francia)
Antilles	300	HS	
Comores	200	HS	
Açores	200	HS	
Xanti	300	HS	Caussade Semences, Caussade (Francia)

Specie e varietà	Classe Fao	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Strombi	400	HS	
Sixti	400	HS	
Andorra	400	HS	Kws Italia S.p.a., Bologna & Kws Seeds Inc., Shakopee, Minnesota (USA)
Gambit	300	HS	
Aribo	500	HS	
Contact	500	HS	
Neptun	600	HS	
Reverent	600	HS	
Tonale	600	HS	
Mikado	500	HS	
Cetus	700	HS	
Maciste	700	HS	Semundo Italia S.r.l., Busseto (Parma)
Tiara 260	200	HT	Zeanvent, Trnava (Slovacchia) & Laboulet Semences, Airaines (Francia)
Tumaco	500	HS	Emilseme S.p.a., Casalbuttano (Cremona) & Limagrain Genetics Corp., Kirland, Illinois (USA)
Pontillo	500	HS	
Ladario	600	HS	
Arper	600	HS	
Fidias	300	HS	Novartis Seed, Saint Sauver (Francia)
Pentium	300	HS	
Izarra	300	HS	
Lepre	300	HS	
Dynamit	300	HS	
Maverik	500	HS	
Stella	400	HS	
Somosa	200	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc., Des Moines Iowa, (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., Sissa (Parma)
Lambada	200	HS	
Centena	200	HS	
Anasta	300	HS	
Canaba	200	HS	
PR36Y95	300	HS	
PR34F40	500	HS	
PR34F25	500	HS	
PR34G46	500	HS	
PR34K30	500	HS	
PR33G26	500	HS	
PR32H64	600	HS	
PR32P16	600	HS	
PR32P75	600	HS	
PR33H67	600	HS	
PR32B86	600	HS	
PR31G20	700	HS	
Vitromax	300	HS	Mycogen Verneuil S.r.l., Poggio Renatico (Ferrara)
Aidel	700	HS	Deltafert S.r.l., Marghera (Venezia)
Alom	400	HS	Ses Europe n.v./s.a., Massa Lombarda (Ravenna)
Tellus	600	HS	
Selene	400	HS	
Thebes	700	HS	
Belvedere	600	HS	Sis - Società Italiana Sementi S.p.a., San Lazzaro di Savena (Bologna) e Agritrading S.r.l., Tribiano (Milano)
Acuto	600	HS	
Campodoro	700	HS	
Pedavena	400	HS	Stefanoni Clara, Motta di Livenza (Treviso)
Barletta	500	HS	
Palmanova	600	HS	
Amantea	600	HS	
Mortara	600	HS	
Sarzana	600	HS	
Claudia	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht Gmbh Moetzing (Germania) & Venturoli Sementi s.n.c., Pianoro (Bologna)
Dan	200	HS	Renk int. Ltd. Sun Prairie, Wisconsin (USA) & Venturoli Sementi s.n.c., Pianoro (Bologna)
Raf	500	HS	
Kam	600	HS	
Artù	500	HS	Verneuil Recherche, Vereuil L'Etang (Francia)
Amarillo	500	HS	
Drake	600	HS	
Vertice	600	HS	
Norte	400	HS	Maisadour, Mont de Marsan (Francia)
Mad 390	300	HD	
Aristo	500	HS	
Tutto	600	HS	
Fructis	200	HS	Pau Semences, Lescar (Francia)
Corentin	500	HS	
Biaris	500	HS	
Rubinis	300	HS	
Globus	400	HS	
Dimitris	400	HS	
Dynastis	500	HS	
Pyrenis	500	HS	
Pampis	500	HS	
Saturnis	500	HS	
Felinis	600	HS	
Ferrado	600	HS	

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A1483

DECRETO 4 febbraio 1999.

Cancellazione di varietà di specie agrarie ed ortive dai relativi Registri nazionali delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agricole, le cui denominazioni e relativi decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che le varietà di cui è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Sentito il parere della commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 21 dicembre 1998;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole:

Specie	Varietà	D.M. Iscrizione
Mais	Imperia	21-2-1994
Mais	Valdo	19-12-1990
Mais	Vindo	19-12-1990
Sorgo	Karol	25-3-1995
Sorgo	Vitasol	25-3-1993
Sorgo	Manol	20-3-1992

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A1482

DECRETO 4 febbraio 1999.

Modificazione della responsabilità del mantenimento in purezza delle varietà della specie agraria «Mais».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessi volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Sentito il parere della commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, espresso nella seduta del 21 dicembre 1998;

Decreta:

La responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

SPECIE	VARIETÀ	VECCHIO RESPONSABILE	NUOVO RESPONSABILE
Mais	Adouris	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Alessia	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Alexis	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Aliacan	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Alianna	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Aliante	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Aliasso	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Alibest	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Alibravo	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Alidile	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Aliforte	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Aligreen	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Aligris	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Alimax	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Alios	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Aliprimo	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**

SPECIE	VARIETÀ	VECCHIO RESPONSABILE	**NUOVO RESPONSABILE**
Mais	Aliseo	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Alispin	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Alispot	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Alisprint	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Alistrong	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Aliviso	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Alton	Force Limagrain srl e States International sarl	**Emilseme Spa e Corn States International sarl**
Mais	Anis	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Anter	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Arras	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Aspasio	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Atlantis	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Axonis	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Belgrano	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Bogotta	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Bonner	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Certo	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Coner	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**

SPECIE	VARIETÀ	VECCHIO RESPONSABILE	NUOVO RESPONSABILE
Mais	Crato	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Cybele	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Damao	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Davis	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Diler	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Doter	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Falconis	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Figuris	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Galaxis	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Gandalf	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Goldis	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Jordek	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Kostos	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Lander	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Latimer	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Maltus	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Manelis	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Maniber	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**

SPECIE	VARIETÀ	VECCHIO RESPONSABILE	NUOVO RESPONSABILE
Mais	Marvelis	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Maxer	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Mithis	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Molino	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Mombassa	Force Limagrain srl	**Emilseme Spa**
Mais	Montero	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Obido	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Ocampo	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Olympis	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Roxis	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Sacro	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Sammer	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Satelis	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Scotis	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Seller	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Silveris	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Spartis	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Starter	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Tabora	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**

SPECIE	VARIETÀ	VECCHIO RESPONSABILE	NUOVO RESPONSABILE
Mais	Talantis	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Teloro	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Tricer	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Ulis	Force Limagrain srl e Agripro Seeds	**Emilseme Spa e Agripro Seeds**
Mais	Vaillant	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Verdis	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Winner	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**
Mais	Yado	Force Limagrain srl e Limagrain Genetics Corp.	**Emilseme Spa e Limagrain Genetics Corp.**

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il seguente decreto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

99A1484

DECRETO 23 febbraio 1999.

Integrazione al decreto dirigenziale 1º luglio 1998 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Lago di Corbara».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il regolamento (CEE) n. 3201 del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la disignazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, ed in particolare l'art. 26, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1987, con il quale è stata riconosciuta l'indicazione geografica «Lago di Corbara», è stata delimitata la relativa zona di produzione ed è stata autorizzato l'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il decreto dirigenziale 18 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Allerona», «Assisi», «Bettona», «Cannara», «Lago di Corbara», «Narni», «Spello» e «Umbria» per i vini prodotti nel territorio della regione Umbria e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 1º luglio 1998 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lago di Corbara» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione ed in particolare l'art. 4 contenente disposizioni relative allo smaltimento dei vini a indicazione geografica tipica «Lago di Corbara», confezionati o allo stato sfuso;

Vista la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori - sede regionale dell'Umbria - intesa ad ottenere, per i vini già classificati a indicazione geografica tipica «Lago di Corbara», prodotti nelle vendemmie 1996 e 1997, tuttora in fase di invecchiamento e di affinamento, la possibilità di sottoporli ad analisi chimico-fisica ed organolettica al fine di rivendicare la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara», nonché la possibilità per i vini rossi già classificati a indicazione geografica tipica «Lago di Corbara» provenienti esclusivamente dalla vendemmia 1995, terminata la fase dell'invecchiamento e affinamento, di rivendicare tale indicazione geografica tipica, purché entro un anno a decorrere dalla vendemmia 1998;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale, nella seduta del 17 dicembre 1998, con il quale ritenute fondate le predette richieste in quanto rispondenti a reali esigenze produttive e commerciali delle ditte interessate a condizione che i prodotti di cui trattasi provengono da una zona ricadente nell'ambito del territorio di produzione attualmente delimitato dall'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» ed abbiano i requisiti previsti dal detto disciplinare di produzione, vengono accolte le istanze sopra indicate anche in considerazione che tale possibilità era stata prevista in alcuni decreti integrativi successivi ai decreti di riconoscimento di nuove denominazioni di origine e di approvazione dei relativi disciplinari di produzione per i corrispondenti vini;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'integrazione del predetto decreto dirigenziale 1º luglio 1998 relativamente alla possibilità di rivendicare la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» per i vini rossi ad indicazione geografica tipica sopra individuati provenienti dalle vendemmie 1996 e 1997, tuttora in fase di invecchiamento e di affinamento, nonché alla possibilità di rivendicare la indicazione geografica tipica «Lago di Corbara», per i vini provenienti dalla vendemmia 1995, purché entro un anno a decorrere dalla vendemmia 1998;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari di cui trattasi si provveda con il decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

In deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1 e dall'art. 2 del decreto dirigenziale 1º luglio 1998 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Lago di Corbara», le ditte interessate, che non si sono avvalse delle disposizioni previste dall'art. 4 del citato decreto dirigenziale 1º luglio 1998, possono rivendicare la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» per i vini rossi in fase di invecchiamento e di affinamento provenienti dalle vendemmie 1996 e 1997 alle seguenti condizioni:

a) le uve utilizzate devono essere state denunciate come uve con l'indicazione geografica tipica «Lago di Corbara»;

b) le uve di cui trattasi devono risultare essere state prodotte nell'ambito del territorio delimitato dall'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» riconosciuta con decreto dirigenziale 1º luglio 1998;

c) i quantitativi di vino di cui trattasi possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» a decorrere rispet-

tivamente dalla vendemmia 1999, per le uve prodotte nella vendemmia 1996 e dalla vendemmia 2000 per le uve prodotte nella vendemmia 1997, purché i suddetti quantitativi siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione approvato con il citato decreto dirigenziale 1° luglio 1998;

d) i relativi quantitativi di vino devono essere denunciati all'ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per gli opportuni controlli in merito alle quantità detenute ed ai requisiti posseduti.

Art. 2.

Possono rivendicare l'indicazione geografica tipica «Lago di Corbara» i vini rossi provenienti dalla vendemmia 1995, sottoposti alle operazioni di invecchiamento e affinamento, purché immessi al consumo entro e non oltre un anno dalla vendemmia 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1999

Il dirigente: CAMILLA

99A1463

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PAPIROLOGICO «G. VITELLI» DI FIRENZE

DECRETO 1° febbraio 1999.

Modificazione allo statuto dell'Istituto.

IL VICE-PRESIDENTE

Visto il regio decreto 21 giugno 1928, n. 1676, concernente l'erezione in Ente morale dell'Istituto papirologico «G. Vitelli» di Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 242, concernente la conferma ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto papirologico «G. Vitelli» quale Ente pubblico;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6, 7 e 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 1991 con il quale l'Istituto papirologico «G. Vitelli» è dichiarato Ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1985, n. 4178, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Istituto papirologico «G. Vitelli»;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente n. 137 del 16 ottobre 1998 con la quale si è provveduto a sopprimere e sostituire l'art. 13 del vigente statuto dell'Ente;

Vista la nota n. 5019 del 31 ottobre 1998 con la quale la succitata delibera n. 137 è stata trasmessa al Ministero vigilante per il previsto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota n. 1519 del 9 dicembre 1998 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'esprimersi positivamente in merito alla delibera n. 137 citata formula tuttavia osservazioni di mera opportunità;

Considerato infine che il consiglio di amministrazione dell'Istituto nella seduta del 1° febbraio 1999 ha ritenuto opportuno di accogliere e recepire le osservazioni di cui sopra;

Decreta:

È emanata la seguente deliberazione del consiglio di amministrazione n. 137 del 16 ottobre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 6, penultimo comma, della legge n. 168/1989.

L'art. 13 dello statuto dell'Istituto papirologico «G. Vitelli» è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 13. — Il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Istituto è affidato ad un collegio di revisori composto da tre esperti in materie amministrativo-contabili, iscritti all'albo dei revisori dei conti.

Il presidente dell'Istituto propone al consiglio di amministrazione una rosa di nominativi, tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti, fra i quali devono figurare comunque almeno un esperto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e un esperto del Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica.

Il collegio è nominato con delibera del consiglio di amministrazione, dura in carica un triennio e può essere riconfermato per non più di due volte.

Il collegio dei revisori eleggerà nella sua prima riunione il proprio presidente.

Il collegio accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I revisori dei conti hanno facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione solo per i punti dell'ordine del giorno che abbiano attinenza contabile».

Firenze, 1° febbraio 1999

Il vice-presidente: CASANOVA

99A1465

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.9745-XV.J(1690) del 22 gennaio 1999, i manufatti esplosivi denominati:

M.A. CRAZY BEES (d.f.: Martarello le api pazze);

M.A. CHRYSANTHEMUM MISSLE (d.f.: Martarello missile crisantemo);

M.A. RED SUNFLOWER (d.f.: Martarello razzo speedy);

M.A. SILVER DRAGON GOING TO THE MOON (d.f.: Martarello razzo luna),

che la Martarello S.r.l., con sede in Arquà Polesine (Rovigo), località lago intende importare dalla ditta Guangxi native produce, Cina, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *«A»* al regolamento esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10350-XV.J(1597) del 22 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. THUNDER 25 SHOTS (d.f.: Martarello notte di fuoco)», che la Martarello S.r.l., con sede in Arquà Polesine (Rovigo), località lago intende importare dalla ditta Produce Fireworks and Fireckrackers - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria - gruppo «C» dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7386-XV.J(1635) del 22 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «BOMBA ROMANO 17», che il sig. Romano Ignazio intende produrre nella propria fabbrica in Boscotrecase (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.7388-XV.J(1637) del 22 gennaio 1999, il manufatto esplosivo denominato «SFERA VESUVIANA 21», che il sig. Romano Ignazio intende produrre nella propria fabbrica in Boscotrecase (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A1436

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° marzo 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0986
Yen giapponese	131,13
Dracma greca	321,75
Corona danese	7,4347
Corona svedese	9,0005
Sterlina	0,68290
Corona norvegese	8,6475
Corona ceca	37,570
Lira cipriota	0,57991
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,53
Zloty polacco	4,3074
Tallero sloveno	190,3652
Franco svizzero	1,5930
Dollaro canadese	1,6579
Dollaro australiano	1,7766
Dollaro neozelandese	2,0936
Rand sudafricano	6,7729

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A1532

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca del decreto ministeriale 13 gennaio 1997 di autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Terziana», in Terzo d'Aquileia.

Con decreto direttoriale 30 dicembre 1998, n. 3126, è stato revocato il decreto ministeriale 13 gennaio 1997 di autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale «Terziana» in comune di Terzo d'Aquileia (Udine).

99A1466

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Interventi per la formazione di personale istruttore da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con Paesi in via di sviluppo ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, art. 142, lettera *g)*. Modalità e termini per la presentazione dei progetti annualità 1999. (Avviso n. 1/99).

1. *Premessa.*

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove e finanzia interventi da attuarsi nel territorio italiano finalizzati alla formazione professionale di personale istruttore da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.

Il presente avviso definisce, alla luce dell'esperienza sin qui acquisita, criteri e procedure relative alla istituzione, al finanziamento, alla vigilanza ed alla gestione delle attività volte a formare personale istruttore da destinare ai Paesi in via di sviluppo.

2. *Obiettivi e finalità dell'intervento.*

L'intervento formativo è destinato ad italiani che, pur disponendo di una adeguata preparazione scolastica e tecnica di base, necessitano di un aggiornamento professionale e linguistico per essere inseriti in programmi di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo in risposta a precise domande di occupazione da parte di organizzazioni operanti nel settore.

Al fine di garantire la partecipazione ai corsi di formazione di operatori socialmente motivati e professionalmente idonei gli stessi devono essere opportunamente selezionati dal soggetto attuatore attraverso una commissione ove siano presenti membri del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, delle organizzazioni assumenti, delle parti sociali e dei docenti.

L'intervento si articola in tre azioni mirate a:

a) realizzare corsi di qualificazione, d'aggiornamento e di riqualificazione per operatori disponibili per programmi di assistenza tecnica con Paesi in via di sviluppo;

b) realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per docenti ed istruttori interessati a programmi di assistenza per interventi formativi in Paesi in via di sviluppo;

c) attuare iniziative di formazione linguistica e professionale di natura innovativa per istruttori e operatori disponibili ad essere assunti da organizzazioni operanti in Paesi in via di sviluppo.

Non possono essere proposte iniziative con contenuti esclusivamente tecnici ma esse devono necessariamente prevedere anche una formazione linguistica, socio-culturale ed ambientale strettamente connessa con le caratteristiche culturali ed ambientali proprie del Paese di destinazione.

I percorsi formativi devono essere mirati alla qualificazione di formatori di personale e di istruttori destinati a sopperire a gravi carenze di personale qualificato in tutti quei settori del Paese beneficiario dell'intervento formativo connessi con la sanità, l'alimentazione e l'utilizzo delle risorse idriche ed agricole.

3. *Proponenti.*

Possono presentare progetti:

Enti di formazione professionale a carattere nazionale;

Associazioni a carattere nazionale il cui statuto preveda questo tipo di attività.

Gli enti e le associazioni promotori e realizzatori delle iniziative di formazione devono possedere i seguenti requisiti:

non perseguire scopi di lucro;

avere tra i propri fini la formazione professionale;

disporre di strutture e capacità organizzative idonee.

Le organizzazioni non governative (ONG) che già operano in programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo finanziati dal Ministero degli affari esteri non possono presentare progetti che si sovrappongono a quelli finanziati nell'ambito di detti programmi.

4. *Durata degli interventi ed articolazione dei corsi.*

La durata delle iniziative previste non deve superare i seguenti limiti:

900 ore per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori;

800 ore per la formazione e aggiornamento dei docenti e degli istruttori;

500 ore per iniziative professionali di natura innovativa.

Le ore di docenza possono essere integrate, nella misura massima del 50%, con altre di codocenza.

Si possono prevedere iniziative di stage e tirocinio nell'ordine del 10% delle ore di corso.

In considerazione del loro carattere nazionale possono essere previsti corsi convittuali onde consentire la partecipazione dei cittadini residenti su tutto il territorio italiano.

Ogni progetto non può prevedere più di un corso e l'attività didattica, che deve essere analiticamente programmata e descritta, non deve, di massima, superare i 6 mesi. Possono essere autorizzati corsi di durata superiore ove sia opportunamente giustificata e documentata la necessità di protrarre gli stessi nel tempo.

Non possono essere proposte attività di formazione articolate in corsi con meno di 10 partecipanti e che prevedano il coinvolgimento di più Paesi.

5. *Costi ammissibili.*

Per quanto concerne l'ammissibilità dei costi si fa riferimento alle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 98 del 4 agosto 1995 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 99 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1995) «Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE», così come integrata e modificata dalla circolare n. 130 del 25 ottobre 1995 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 131 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1995) «Integrazioni e modifiche alla circolare n. 98/1995», e n. 101 del 17 luglio 1997 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997) «Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal FSE».

Non possono essere riconosciuti i costi relativi:

ad attività che danno luogo a sub-committenze salvo che per apporti specifici e specialistici giustificati dalla programmazione didattica e dall'intervento formativo, che devono necessariamente essere indicati in sede di presentazione del progetto;

ad attività formative poste in essere prima dell'approvazione ministeriale del progetto.

6. *Requisiti di ammissibilità.*

L'ammissibilità dei progetti viene riscontrata preventivamente alla loro valutazione.

Non sono ammessi alla successiva fase valutativa i progetti:

pervenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale oltre i termini previsti al successivo punto 10 o che non ne rispettano integralmente il dettato;

non corredati di tutta la documentazione, di cui al punto 10 del presente avviso, redatta in lingua italiana;

non corredati della domanda di finanziamento firmata dal legale rappresentante dell'ente proponente e/o della documentazione richiesta (allegato *A*);

presentati non utilizzando l'apposito formulario (allegato *B*);

che prevedono un contributo a carico dello Stato superiore a 700 milioni di lire;

che non si conformano a quanto indicato al punto 4 del presente avviso circa la durata e l'articolazione dei corsi.

7. *Valutazione dei progetti.*

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, provvede, mediante un comitato tecnico nominato con apposito provvedimento ministeriale, alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili.

Il comitato prima di procedere alla valutazione approva la relativa griglia ed indica il punteggio minimo che i progetti devono ottenere per poter essere dichiarati finanziabili.

Il comitato valuta i progetti sulla base dei seguenti criteri indicativi:

A. *Caratteristiche del proponente,* opportunamente documentate; con particolare riferimento:

all'esperienza del proponente nel settore della formazione professionale di personale destinato a Paesi in via di sviluppo in relazione alle attività proposte ed alla sua capacità di valutare i risultati conseguiti;

all'esistenza di raccordi con le organizzazioni locali di formazione professionale e/o con le parti sociali;

alla capacità organizzativa e scientifica;

alla disponibilità di attrezzature e ricerche di settore idonee.

Totale massimo conseguibile dalla macroarea : punti 250.

B. *Qualità del progetto con particolare riferimento:*

alla descrizione degli obiettivi e delle motivazioni del progetto;

alla coerenza tra azioni proposte ed obiettivi dichiarati;

all'articolazione degli interventi e delle azioni;

al collegamento con altre organizzazioni di settore nell'ambito dell'iniziativa proposta;

alla qualità delle risorse umane e tecniche impiegate e delle metodologie didattiche adottate per la realizzazione del progetto;

alle modalità ed alla tipologia di certificazione delle competenze acquisite;

alle modalità di attuazione di un eventuale stage ed alla sua coerenza e rilevanza in relazione alle specifiche competenze da acquisire con il percorso formativo proposto.

Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 300.

C. *Coerenza del progetto con i fabbisogni formativi locali con particolare riferimento:*

alla coerenza del progetto con i fabbisogni formativi locali certificati anche dalle ambasciate italiane competenti per territorio;

al raccordo del progetto con situazioni locali del Paese in via di sviluppo (sanità, alimentazione, etc.);

alla finalizzazione occupazionale nel Paese in via di sviluppo interessato.

Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 350.

D. *Caratteristiche economiche e finanziarie del progetto con particolare riferimento:*

alla quota di partecipazione del proponente al finanziamento del progetto;

all'articolazione del piano finanziario.

Totale massimo conseguibile dalla macroarea: punti 100.

Il comitato al termine della valutazione predispone una graduatoria che viene approvata con apposito decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* con cui sono contestualmente individuati i progetti finanziati in relazione alle disponibilità di bilancio.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a comunicare tempestivamente gli esiti delle procedure di valutazione dei progetti ai soggetti proponenti.

8. *Concessione ed erogazione del finanziamento.*

Con decreto interministeriale vengono concessi, ai progetti dichiarati finanziabili, i contributi richiesti all'atto della loro presentazione, contributi che in nessun caso possono essere suscettibili di integrazioni.

Il finanziamento concesso viene erogato con le seguenti modalità:

il 50%, quale prima anticipazione, all'avvio delle attività, da documentare con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968;

il 30%, quale seconda anticipazione, alla certificazione da parte del soggetto finanziato dell'avvenuta spesa di almeno il 50% della prima anticipazione e del regolare svolgimento delle attività, da documentare ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968;

il restante 20%, a saldo, dopo la verifica della rendicontazione finale.

Tale verifica sarà disposta dall'ufficio centrale O.F.P.L. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a seguito di formale richiesta del soggetto attuatore da inoltrare alla divisione V dell'U.C.O.F.P.L. con allegate le copie dei contratti di assunzione stipulati con i partecipanti ai corsi dopo la loro conclusione.

Durante il periodo di svolgimento dell'attività formativa il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può effettuare verifiche di controllo per accertare la regolare attuazione del progetto presentato, provvede, inoltre, alle verifiche amministrativo-contabili sui rendiconti di spesa presentati dai soggetti attuatori dei progetti formativi.

9. *Obblighi dei soggetti ammessi al finanziamento.*

I soggetti finanziati devono attenersi ai criteri di trasparenza e certificazione formativa, in conformità con quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 5 aprile 1996.

Gli obblighi degli stessi sono precisati nell'atto di concessione del contributo emesso dall'U.C.O.F.P.L. e sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto attuatore del progetto formativo.

In particolare gli enti attuatori dei progetti sono tenuti ai seguenti adempimenti:

a) tenuta del registro di classe per ogni corso con l'indicazione della presenza degli allievi, delle ore di lezione svolte dagli insegnanti che indicheranno anche il programma svolto. Tale registro deve essere tenuto nel luogo di svolgimento dell'attività didattica;

b) registrazione contabile di tutte le entrate e delle spese documentate dai titoli originali di carattere contabile. Il registro in questione deve essere conservato presso la sede di svolgimento dell'attività formativa o presso la sede centrale dell'ente attuatore;

c) rendicontazione parziale e/o finale della gestione tramite presentazione di tutta la necessaria documentazione in originale.

10. *Modalità e termini per la presentazione dei progetti.*

I soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda di finanziamento, formulata secondo lo schema di cui all'allegato *A*, per ogni singolo progetto, sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso. Alla domanda di finanziamento deve essere allegata, pena l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui al precedente punto 7 del presente avviso, la seguente documentazione unicamente in lingua italiana:

a) due copie del progetto redatte utilizzando il formulario di cui all'allegato *B*;

b) parere di conferma sulla rispondenza dell'iniziativa alle effettive esigenze del Paese in via di sviluppo interessato, rilasciato dall'ambasciata italiana competente per territorio;

c) parere dell'ambasciata in Italia del Paese destinatario dell'azione formativa;

d) formale impegno, da parte dell'organizzazione o della struttura interessata, ad assumere i corsisti ed a stipulare con gli stessi il futuro contratto di lavoro, la cui durata non potrà essere inferiore a due anni, redatto secondo lo schema di cui all'allegato *C*;

e) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente promotore ove risulti che il progetto non gode di ulteriori finanziamenti e che non sono state presentate altre domande miranti ad ottenerne;

f) statuto notarile dell'ente promotore in originale ovvero in copia autentica.

Le domande ed i relativi formulari, corredati della necessaria documentazione, devono pervenire in busta chiusa, in originale ed in copia, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale UCOFPL - Divisione V - Vicolo d'Aste, 12 - 00159 Roma, entro le ore 14 del 23 aprile 1999.

Non fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna può essere effettuata anche a mano.

I progetti pervenuti successivamente al termine su indicato sono dichiarati inammissibili.

ALLEGATO *A*

TIMBRO del PROPONENTE

Al Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale - UCOFPL
Divisione V
Vicolo d'Aste, 12
00159 - R O M A

OGGETTO: Domanda di finanziamento del Progetto presentato nell'ambito dell'Avviso n.__

Con riferimento a quanto previsto dall'Avviso n. ____ pubblicato nella G.U. n. _____ del _______, si trasmette domanda di finanziamento per la realizzazione del Progetto "____"

Il budget del Progetto è:

- Costo complessivo Lit. ___________________
- Finanziamento nazionale richiesto Lit. ___________________
- Contributo del proponente Lit. ___________________

Dichiarazione di cui al punto 10 lett. e) dell'Avviso n. ______

Timbro e firma del legale rappresentante

____

Si rimette in allegato il formulario, debitamente compilato in ogni sua parte, in duplice copia, al quale è allegata la seguente documentazione:

1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5. ______________________________
6. ______________________________
7. ______________________________

____

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante

Data ____________________ ____________________

ALLEGATO *B*

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE

Per Progetti di Formazione Professionale a carattere nazionale relativi a
INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DI PERSONALE ISTRUTTORE DA UTILIZZARE IN PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA E COOPERATIVA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO
(Decreto Legislativo 112/98 art. 142 lett. g))
ANNUALITA' 1999

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Il presente formulario è composto da 3 sezioni:

- SEZIONE 1: Proponente
- SEZIONE 2: Progetto
- SEZIONE 3: Piano finanziario del Progetto

OGNI FORMULARIO DEVE FARE RIFERIMENTO AD UN SOLO PROGETTO

Il Formulario deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'Ente proponente ed inviato, in duplice copia, unitamente alla domanda di finanziamento al
Ministero del Lavoro , Ufficio Centrale O.F.P.L. - Divisione V – Vicolo d'Aste 12 – 00159 Roma

IL PRESENTE FORMULARIO DEVE ESSERE COMPILATO A MACCHINA O IN STAMPATELLO

Parte riservata all'U.C.O.F.P.L.

Numero Protocollo ____________ Numero fascicolo ____________

Tipologia ____________

Proponente ____

Progetto ammesso alla valutazione ❑ SI ❑ NO

Motivo dell'eventuale inammissibilità ______________________________

____

ENTE PROPONENTE:

____

____

TITOLO DEL PROGETTO:

____

____

PAESE IN VIA DI SVILUPPO DESTINATARIO DEL PROGETTO:

____

____

Costo complessivo del Progetto L.____________________

Finanziamento richiesto L. ____________________

Quota di partecipazione del proponente L. ____________________

Timbro e firma del legale rappresentante

Data____________________ ________________________

Sezione 1 – Soggetto proponente

1.1 Ente proponente
Denominazione o Ragione Sociale, Partita IVA o Codice Fiscale.

1.2 Natura Giuridica

1.3 Tipologia Ente
☐ Enti di Formazione
☐ Associazioni culturali operanti in favore dei PVS
☐ Altra forma.

1.4 Indirizzo Sede Centrale

Stato ____________________
Provincia o circoscrizione estera ____________________
Città e CAP ____________________
Indirizzo ____________________
Telefono ____________________
Fax ____________________

1.5 Anno di fondazione

1.6 Ubicazione Sedi Operative:
1 ____________________ **5** ____________________
2 ____________________ **6** ____________________
3 ____________________ **7** ____________________
4 ____________________ **8** ____________________

1.7 Organico
(indicare esclusivamente le risorse assunte con contratto a tempo indeterminato)
Numero Dirigenti ____________
Numero Impiegati ____________
Numero Consulenti ____________
Numero Esperti ____________
Numero Docenti ____________
Numero Ausiliari ____________
TOTALE ____________

1.8 Rappresentante Legale

1.10 Collegamento con Organizzazioni locali di Formazione Professionale e/o le Parti Sociali

Il proponente è collegato con Organizzazioni locali di F.P. o con le Parti Sociali ? ❑ SI ❑ NO

Se SI esplicitare le modalità attraverso le quali tale collegamento si realizza.

1.11 Monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati.

Il Soggetto promotore attua regolarmente azioni di monitoraggio e verifica dei risultati? ❑ SI ❑ NO

Se SI descriverle.

Sezione 2 - Progetto

2.1 Destinatari
(indicare i destinatari finali dell'intervento proposto)

2.2 Tipologia dell'intervento
(indicare una sola tipologia per progetto)

A) ☐ Corsi di qualificazione, d'aggiornamento e di riqualificazione per operatori disponibili per programmi di assistenza tecnica con PVS;

B) ☐ Corsi di formazione ed aggiornamento per docenti ed istruttori interessati a programmi di assistenza per interventi formativi in PVS;

C) ☐ Iniziative di formazione linguistica e professionale di natura innovativa per Istruttori ed Operatori disponibili ad essere assunti da Organizzazioni operanti in PVS.

2.4 Motivazioni del Progetto:

- Descrivere le esigenze alle quali il Progetto intende rispondere indicando le fonti di riferimento per la relativa analisi (statistiche, studi, ricerche, etc.)
- Descrivere la situazione economica e sociale del Paese destinatario dell'azione.
- Descrivere l'attività e la consistenza dell'Organizzazione interessata all'assunzione degli Operatori-Istruttori.

2.5 Elementi caratterizzanti l'iniziativa.

2.5.1 Aspetti operativi

Descrivere le modalità attuative.

2.5.2 Partnership

Il proponente intende attivare collaborazioni con altri soggetti? ❑ SI ❑ NO

Indicare i partners - associazioni ed organizzazioni di settore. istituzioni formative. scientifiche e di ricerca - previsti specificando le motivazioni della scelta e le modalità della collaborazione nell'ambito dell'iniziativa proposta, ferma restando la titolarità e la responsabilità gestionale dell'Ente proponente.

2.5.3 Soggetti terzi

Indicare se alcune parti dell'iniziativa vengono realizzate da soggetti terzi . fatto salvo quanto disposto dalle Circolari 98/95 e 130/95 del Ministero del Lavoro. segnalandone i nomi . l'importo e la tipologia dell'attività.

2.5.4 Accordi con le Parti Sociali e/ o con le Istituzioni locali

Il Progetto è riconducibile ad accordi con Istituzioni. rappresentanze del mondo imprenditoriale e del lavoro italiane o del PVS interessato? ❑ SI ❑ NO

Se SI darne sintetica descrizione indicandone i riferimenti.

2.5.5 Azioni di informazione e pubblicizzazione

Sono previste azioni di informazione e pubblicizzazione delle attività? ❑ SI ❑ NO
Se SI descriverle indicando i riferimenti.

2.5.6 Individuazione e selezione degli utenti

Descrivere come vengono individuati gli utenti e le procedure di selezione attuate in rapporto alle esigenze delle Organizzazioni interessate all'assunzione.

2.5.7 Attrezzature e tecniche didattiche.

Indicare le tecniche didattiche adottate e le attrezzature didattiche utilizzate per la realizzazione dei programmi previsti. Evidenziare, in particolare se si fa ricorso alla Formazione a Distanza.

2.5.8 Modalità di realizzazione delle attività di stage

Per quanto riguarda lo stage esplicitare quanto segue:

- Progettazione e preparazione sia dal punto di vista organizzativo che didattico:

____

____

____

____

____

- Durata (max 80 ore) ______________

- Luogo di svolgimento

____

____

- Enti presso i quali sarà effettuato lo stage (motivare la scelta)

____

____

____

____

- Modalità di svolgimento: (attività che svolgeranno i corsisti, come e da chi saranno seguiti)

____

____

____

____

____

- Quali risultati si pensa di ricavarne da un punto di vista sia formativo e occupazionale:

____

____

____

____

2.5.9 Personale docente

Indicare, con le relative percentuali, se il personale docente è:

- ☐ Dipendente _______%
- ☐ Collaboratore _______%
- ☐ Altro (specificare) ______________________________ _______%

Descrivere in termini qualitativi le tipologie e le caratteristiche del personale docente

____

____

____

____

____

____

2.5.10 Strutture utilizzate

Indicare se le Sedi in cui si svolgono i corsi sono:

- ☐ **Strutture utilizzate permanentemente dal proponente**
- ☐ Strutture utilizzate solo per la realizzazione del presente Progetto

2.6 Monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati.

Sono previste azioni di monitoraggio e verifica dei risultati? ❑ SI ❑ NO

Se SI descriverle.

2.7 Modalità di verifica e certificazione delle competenze acquisite

A) Conoscenze e competenze da sviluppare

(Descrivere, per ciascuna figura professionale in uscita, le conoscenze e le competenze tecniche e professionali di base e trasversali da sviluppare con il percorso formativo – cfr. il decreto interministeriale MLPS-MAE dell'11.7.1986).

B) Verifiche ed esami

Sono previste verifiche in itinere? ❑ SI ❑ NO

Sono previsti esami finali? ❑ SI ❑ NO

Se SI indicare il tipo di prove previste

C) Attestati

(Precisare di quali attestati è previsto il rilascio)

❑ Attestato di frequenza

❑ Attestato di qualifica professionale (D.I. MLPS-MAE – 11.7.86)

❑ Altro (specificare)

2.8 Descrizione sintetica del Corso previsto dal Progetto

Tipologia Corso ______________________

Soggetti destinatari ______________________

Numero destinatari ______________________

Luogo di svolgimento del Corso ______________________

Durata totale in ore ______________________

Luogo di svolgimento dell'eventuale stage ______________________

Numero ore dello stage ______________________

Costo del Corso (vedi voci del Piano Finanziario Sez. 3):

- **Totale spese per il personale docente** ______________________
- Totale spese per gli corsisti ______________________
- Totale spese di gestione e funzionamento ______________________
- Totale altre spese ______________________
- **Costo totale del Corso** ______________________
- **Costo orario per corsista** ______________________

Descrivere brevemente i contenuti e l'articolazione del Corso:

SEZIONE 3 - PIANO FINANZIARIO

3.1 Finanziamento del Progetto

Voci	Importo	%
Costo complessivo del progetto	L.	100,00
Finanziamento richiesto	L.	
Quota di partecipazione del proponente	L.	

3.2 Riepilogo delle voci di costo (Limitatamente all'importo del finanziamento richiesto)

Voci	Preventivo	%
Costo attività didattica interna	L.	
Costo attività didattica esterna	L.	
Costo corsisti	L.	
Costo di gestione e di funzionamento	L.	
Costi diretti specifici del progetto	L.	
Totale	L.	100,00

[1] Affinché i costi possano essere considerati ammissibili devono ricorrere le seguenti condizioni:

1. figurare nell'elenco dei costi ammissibili (cfr. le Circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 98/95 del 4 agosto 1995: «Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE», Supplemento n. 99, alla Gazzetta Ufficiale n. 188, del 12 agosto 1995, n. 130/95 del 25 ottobre 1995: «Integrazione e rettifiche alla Circolare n. 98/95 concernente: "Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal FSE», Supplemento n. 131, alla Gazzetta Ufficiale n. 258, del 4 novembre 1995 e n 101 del 17 luglio 1997 «Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal FSE», Gazzetta Ufficiale N. 175 del 29 luglio 1997;
2. essere strettamente connessi all'azione approvata e realizzata;
3. essere giustificati da prove documentali originali;
4. essere registrati nella contabilità generale e specifica del soggetto gestore;
5. essere sostenuti o impegnati in un periodo compreso tra la data di approvazione del progetto da parte dell'Autorità competente e la fine dell'azione prevista;
6. essere contenuti nei limiti degli importi che saranno approvati nel preventivo.

Per quanto riguarda l'I.V.A.occorre fare riferimento alla legge 24 dicembre 1993, n. 633, rilevando che l'imposta rappresenta un costo riconoscibile ogni volta che è indetraibile, vale a dire ogni volta che il soggetto è nell'impossibilità di recuperarla. In tale caso, il costo totale dell'intervento sarà calcolato al lordo dell'I.V.A..

3.3 Spese per docenti

	Numero	Ore	Costo medio orario	Totale retribuzione
1. Personale docente interno (1):				
2. Personale docente esterno - Totali				
Fascia A (2)				
Fascia B (2)				
Fascia C (2)				
3. Coordinatori interni (3)				
4. Coordinatori esterni (2)				
5. Tutors interni (4)				
6. Tutors esterni (2)				

7. Spese di viaggio vitto e alloggio personale docente (escluse quelle per l'eventuale stage)(5)

Numero giorni complessivo ______________

Costo medio giornaliero ______________

Totale spese di viaggio, vitto e alloggio personale docente ______________

Totale spese personale docente ______________

(1) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni;
(2) cfr. Circolare n. 101/97 del 17 luglio 1997
(3) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni; le ore effettive di impiego devono essere registrate su un libro presenze;
(4) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni; le ore effettive di impiego devono essere registrate su un libro presenze;
(5) dovranno essere definite secondo criteri di rimborso, oppure in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia secondo apposita normativa regionale e/o nazionale in vigore e comunque non superiori al trattamento di 1° dirigente.

3.4 Spese per corsisti

1. Indennità di frequenza	
Indennità frequenza corsisti	
numero corsisti ________	
indennità oraria ________	
assicurazione ________	
ore presenza previste ________	
Totale indennità corsisti	________
2. Spese di viaggio, vitto e alloggio (escluse quelle per l'eventuale stage)	
numero corsisti ________	
numero giorni ________	
costo giorno/allievo ________	
Totale spese di viaggio, vitto e alloggio	________
3. Totale spese per corsisti	________

3.5 Spese di funzionamento, di gestione e di realizzazione del progetto

3.5.1 Materiali di consumo e attrezzature

Attrezzature didattiche

affitto ____________

leasing ____________

ammortamento ____________

manutenzione ordinaria ____________

Totale spese per attrezzature didattiche ____________

Materiali di consumo

materiale didattico ____________

indumenti protettivi e di laboratorio ____________

Totale spese materiale di consumo ____________

Attrezzature e materiali specifici del progetto(1)

precisare le singole voci e il relativo costo

.... ____________

.... ____________

.... ____________

.... ____________

Totale spese per attrezzature e materiali specifici ____________

Totale spese materiali di consumo e attrezzature ____________

3.5.2 Spese per la Formazione a Distanza

Compilare la tabella per ogni singola voce di spesa, relativa alla Formazione a Distanza:

Voci di spesa	Costo per voce di spesa
____________	____________
____________	____________
____________	____________
____________	____________
____________	____________
____________	____________

Totale spese per F.a D. ____________

3.5.3 Spese per stage

Compilare la tabella per ogni singola voce di spesa relativa ad attività di stage:

Voci di spesa	Costo per voce di spesa
____________________	____________________
____________________	____________________
____________________	____________________
____________________	____________________
____________________	____________________
____________________	____________________

Totale spese per stage ____________________

3.5.4 Personale amministrativo

Personale dipendente (2)

numero addetti ____________

ore di impiego ____________

costo medio orario ____________

Totale retribuzione personale dipendente ____________

Consulenti esterni (3)

numero consulenti ____________

ore di impiego ____________

costo medio orario ____________

Totale retribuzione consulenti esterni ____________

Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale amministrativo (4)

giorni complessivi ____________

costo medio giornaliero ____________

Totale spese di viaggio, vitto e alloggio del personale amministrativo ____________

Totale spese del personale amministrativo ____________

3.5.5 Spese generali

Immobili

affitto (5) ____________

ammortamento (6) ____________

manutenzione ordinaria, pulizie e condominio (7) ____________

Totale spese per immobili ____________

Spese amministrative

cancelleria e stampati (8) ____________

assicurazioni non relative agli corsisti ____________

illuminazione e forza motrice (7) ____________

riscaldamento e condizionamento (7) ____________

utenze gas e acqua (7) ____________

spese telefoniche (7) ____________

spese postali ____________

Totale spese amministrative ____________

Spese generali necessarie alla realizzazione del progetto (9)

precisare le singole voci e il relativo costo

.... ____________

.... ____________

.... ____________

.... ____________

Totale spese generali necessarie alla realizzazione del progetto ____________

Spese derivanti da cariche sociali ____________

Totale spese generali ____________

3.5.6 Totale spese di funzionamento e gestione ____________

(1) riportare nei registri di carico e scarico;
(2) retribuzione, oneri sociali e riflessi, come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni;
(3) è possibile il ricorso a tali figure soltanto per profili professionali specifici: consulenti fiscali, commercialisti, ecc.). Le ore effettive di impiego devono essere specificate nel contratto d'opera;
(4) per la loro definizione vale quanto detto a proposito del personale docente;
(5) solo per la superficie utilizzata per l'attività e per il periodo d'uso;
(6) rateo relativo al costo storico, alla superficie e al periodo;
(7) ove non compresi in affitto;
(8) riportare nei registri di carico e scarico;
(9) specificare.

3.6 Altre spese

1. Preparazione del progetto

Ideazione, progettazione e indagini di mercato (1) ____________

Elaborazione materiali e dispense ____________

Pubblicizzazione dell'intervento ____________

Selezione dei partecipanti

numero addetti ____________

ore di impiego ____________

costo medio orario ____________

Totale spese preparazione del progetto ____________

2. Orientamento dei partecipanti (1)

Precisare le singole voci ed il relativo costo

____________________________ ____________

____________________________ ____________

____________________________ ____________

____________________________ ____________

____________________________ ____________

Totale spese per attività di orientamento ____________

3 Monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati. (1) e (2)

Totale spese per monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati ____________

4. Esami finali

numero addetti ____________

ore di impiego ____________

costo medio orario ____________

Totale spese per esami finali ____________

5. Totale altre spese ____________

3.7 Costo medio orario per corsista ____________

3.8 Costo totale del Progetto (limitatamente alla quota di finanziamento richiesto) ____________

(1) cfr. Circolare 98/95;

(2) se non già compresa nella collaborazione

(3) le spese di attivazione di un sito Internet sono rendicontabili, se l'uso è relativo ad attività di monitoraggio

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FORMULARIO

Il sottoscritto ______________________________

Nato a ______________________________ Prov. ______

il ______________________

C.F. ______________________

Residente a ______________________________ Prov. ______

Indirizzo ______________________________

in qualità del rappresentante legale del proponente il Progetto in esame, dichiara, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, che il finanziamento richiesto per il presente Progetto non si sovrappone a nessun altro. Dichiara, altresì, che le **informazioni** contenute nel presente formulario di presentazione corrispondono al vero.

Timbro e firma del legale rappresentante

____

ALLEGATO *C*

TESTO DEL CONTRATTO DI LAVORO CHE DOVRÀ ESSERE SOTTOPOSTO AI CANDIDATI SELEZIONATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI FORMAZIONE

(Il presente documento deve essere allegato al Progetto di Formazione Professionale al momento della sua presentazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - UCOFPL Divisione V, munito in calce del **Visto di impegno della Organizzazione assumente e dell'Ente gestore del Progetto pena la non ammissione dello stesso alla fase di valutazione)**

Il presente contratto viene definitivamente firmato dalle Parti interessate e depositato presso l'Ambasciata d'Italia del Paese ospitante e presso l'Ente promotore per il controllo sul rispetto del contratto stesso

ART. 1

Il Sig. ____,
di seguito indicato come "Contraente", residente in ______________________________
è assunto dal ____________________ in qualità di ______________________________
per svolgere le funzioni di ____

ART. 2

La sede principale nella quale il "Contraente" svolgerà le sue funzioni è in
____
salvo missioni straordinarie e temporanee, dovute alle esigenze inerenti ai compiti affidatigli. Il trasferimento permanente in sede diversa da quella suindicata potrà effettuarsi solo di comune accordo fra le parti.

ART. 3

Il presente contratto avrà la durata di 2 anni rinnovabili a decorrere dalla data di partenza del "Contraente" per il Paese di destinazione.

ART. 4

Per tutta la durata del presente contratto, nell'esercizio degli incarichi a lui affidati il "Contraente" resterà alle dipendenze.

ART. 5

Il "Contraente" si impegna, per tutta la durata del presente contratto:

a) ad assolvere alle proprie mansioni con zelo e diligenza conformi all'impegno morale della sua missione, astenendosi da ogni manifestazioni suscettibile di nuocere alle buone relazioni fra l'Italia e il Paese ospitante;
b) a non svolgere, in particolare, nessun tipo di attività politica nel territorio del Paese ospitante. In nessun caso il "Contraente" potrà essere impiegato in operazioni di polizia, o di carattere militare.

ART. 6

In caso di inosservanza dei propri doveri del servizio, il "Contraente" decadrà dai diritti.

ART. 7

La Direzione della organizzazione assumente potrà disporre il rimpatrio anticipato del "Contraente" in caso di grave inadempienza contrattuale documentata.

ART. 8

L'Organizzazione è civilmente responsabile per i danni causati a terzi dal "Contraente" nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1.
L'Organizzazione potrà peraltro rivalersi sul "Contraente", quando i predetti danni siano stati causati da dolo o colpa grave di quest'ultimo.
Il **"Contraente"** resterà invece responsabile dei danni causati a terzi fuori dell'esercizio delle funzioni.

ART. 9

L'Organizzazione s'impegna ad assicurare al "Contraente", per tutta la durata del presente contratto, le prestazioni mutualistiche e previdenziali, nonché le garanzie assicurative per il caso di infortunio sul lavoro. In mancanza di legislazione del Paese destinatario l'Organizzazione stipula apposita polizza.

ART. 10

Il "Contraente" godrà del seguente trattamento economico:
- remunerazione mensile netta non inferiore a ______________________ **(indicare l'importo)**
- un rimborso per spese varie e di servizio pari al 10% della remunerazione netta;
- viaggio di andata e ritorno (per fine servizio);
- alloggio a carico della Organizzazione;
- un'indennità di servizio, pari ad una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato.

ART. 11

La retribuzione mensile verrà corrisposta in valuta locale, o comunque secondo le norme della vigente legislazione valutaria e doganale.
L'indennità di fine servizio verrà corrisposta in Italia, dopo la definitiva cessazione del servizio.
Nel caso in cui, alla predetta data, il "Contraente" avesse fissato la propria residenza nel Paese d'impiego, tale indennità potrà essere corrisposta in valuta locale, su domanda dell'interessato.

ART. 12

L'orario di lavoro sarà di 40 ore settimanali. Saranno considerati non lavorativi i giorni indicati nella legislazione del lavoro o previsti dalle Leggi o consuetudini locali.

ART. 13

Il "Contraente" avrà diritto a 45 giorni di congedo ordinario per ferie nel biennio da utilizzare frazionatamente o in una sola volta, in accordo con le esigenze degli incarichi a lui affidati.
Qualora il contratto venisse prorogato altri due anni, il periodo di ferie successivo sarà commisurato in ragione di 30 giorni lavorativi per anno.

ART. 14

Il "Contraente" potrà usufruire di congedi straordinari retribuiti, per gravi e comprovati motivi, previo accordo con l'Organizzazione, entro un limite massimo di 20 giorni per anno.

ART. 15

In caso di malattia debitamente certificata che impedisca il normale svolgimento delle sue funzioni, il "Contraente" avrà diritto ad un congedo speciale retribuito.
Se la malattia viene contratta all'estero, la certificazione medica dovrà essere convalidata dalle Autorità diplomatiche italiane.

ART. 16

L'Organizzazione si assume le spese di viaggio di andata e ritorno, da e per il luogo di residenza in Italia del "Contraente".
La Scuola si assume altresì le spese per il trasporto degli effetti personali del "Contraente" sia all'andata che al ritorno.

ART. 17

Il contratto può essere anticipatamente risoluto di comune accordo tra le parti. L'Organizzazione riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa consultazione con le Autorità diplomatiche italiane.

ART. 18

Le parti contraenti si accordano espressamente, in caso di controversia sulla interpretazione o applicazione del presente contratto, ad adire un Collegio Arbitrale.
Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, designati nel modo seguente:
ciascuna parte designerà un Arbitro, e gli arbitri così designati ne designeranno un terzo. In difetto, si applicheranno le norme del 1° e 2° comma dell'art. 810 del C.P.C.

L'ORGANIZZAZIONE ASSUMENTE ____________________

IL CONTRAENTE ____________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. civile DICHIARO di avere preso piena conoscenza e di approvare le clausole di cui agli artt. 4 5 6 7 17 18 del presente Contratto.

IL CONTRAENTE ____________________

<u>Il presente documento deve essere allegato al Progetto</u> al momento della sua presentazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - UCOFPL Divisione V. munito del ***Visto di impegno della Organizzazione assumente e dell'Ente gestore di Progetto di F.P. a rispettarne i contenuti all'atto dell'effettiva assunzione dei corsisti pena la non ammissione del progetto stesso alla fase di valutazione.***

L'ORGANIZZAZIONE ASSUMENTE ____________________

L'ENTE GESTORE DEL PROGETTO DI F.P. ____________________

99A1434

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione culturale Olga Fiorini, in Busto Arsizio

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1999 è riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione culturale Olga Fiorini «A.C.O.F.», con sede in Busto Arsizio, via Varzi n. 16.

99A1467

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia d'oro al valor militare al comune di Mignano Monte Lungo

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998 è stata concessa la medaglia d'oro al valore militare al comune di Mignano Monte Lungo (Caserta).

99A1345

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Milanofil '99 - Esposizione nazionale di filatelia» che avrà luogo a Milano dal 12 marzo 1999 al 14 marzo 1999.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Promotion Expo - Mostra di oggettistica per la promozione e il regalo aziendale» che avrà luogo a Milano dal 10 marzo 1999 al 12 marzo 1999.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «33º Vinitaly - Salone internazionale del vino e dei distillati» che avrà luogo a Verona dall'8 aprile 1999 al 12 aprile 1999.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «24º Samoter - Salone internazionale macchine per movimento terra, da cantiere e per l'edilizia» che avrà luogo a Verona dal 3 marzo 1999 al 7 marzo 1999.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Tuttantico - 11ª mostra mercato d'ogni sorta d'antiquariato» che avrà luogo a Genova dal 21 maggio 1999 al 25 maggio 1999.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «5º Sol - Salone internazionale dell'olio d'oliva, vergine ed extravergine» che avrà luogo a Verona dall'8 aprile 1999 al 12 aprile 1999.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «30ª esposizione del regalo novità - 30ª rassegna dei viaggi e delle vacanze» che avrà luogo a Genova dal 19 marzo 1999 al 28 marzo 1999.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «4º Tesori dal tempo - Biennale antiquaria» che avrà luogo a Verona dal 24 aprile 1999 al 2 maggio 1999.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1999 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «24ª Herbora Greenlife - Salone internazionale del benessere» che avrà luogo a Verona dal 30 aprile 1999 al 2 maggio 1999.

99A1468

BANCA D'ITALIA

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare andriese S.p.a., in Andria

Si comunica che in data 1º febbraio 1999 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca popolare andriese S.p.a., con sede in Andria (Bari), disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 23 ottobre 1997, a seguito della restituzione di detta banca alla gestione ordinaria.

99A1469

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria di questo Ateneo è vacante un posto di ricercatore universitario, per il seguente settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore scientifico-disciplinare n. A02A - Analisi matematica.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

Con le predette istanze, i soli ricercatori di altro Ateneo dovranno altresì dichiarare, sotto personale responsabilità, la retribuzione in godimento, la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99A1470

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.